

BILANCIAMENTO

9.1	PREMESSA	443
9.2	IL BILANCIAMENTO FISICO	554
9.3	IL BILANCIAMENTO COMMERCIALE	665
9.3.1	Premessa	665
9.3.2	Le equazioni di bilancio della Rete Regionale	665
9.3.2.1	L'equazione di bilancio della Rete Regionale Interconnessa con il Sistema Nazionale	776
9.3.2.2	L'equazione di bilancio della Rete Regionale Non Interconnessa con il Sistema Nazionale	887
9.3.2.3	Le equazioni di bilancio dell'Utente	887
9.3.2.4	L'equazione di bilancio della rete gestita dal Trasportatore	10409
9.4	IL BILANCIO DI CONSEGNA E RICONSEGNA	131311
9.4.1	Il Disequilibrio dell'Utente	141412
9.4.2	Calcolo in unità di energia	151513
9.4.3	Allocazioni, bilancio e scostamento giornalieri provvisori	151513
9.4.4	Allocazioni, bilancio e scostamento giornalieri definitivi	161614
9.5	I DATI DI MISURA	232215
9.5.1	Punti di immissione in rete	232215
9.5.2	Punti di Riconsegna su RR	242315
9.5.3	Misura della variazione di svasso/invaso della rete	242316
9.5.4	La contabilità del Gas perduto	252416
9.5.5	Le allocazioni	252417
9.5.5.1	Le regole di allocazione ai Punti di Entrata RN da produzione nazionale	262517
9.5.5.2	Le regole di allocazione ai Punti di Entrata RN dall'Hub stoccaggio	262518
9.5.5.3	Le regole di allocazione ai Punti di Interconnessione Virtuale	262518
9.5.5.4	Le regole di allocazione ai Punti di Consegna da Produzione Locale	262618
9.5.5.5	Le regole di allocazione ai Punti di Riconsegna su RR non interconnessi a reti di distribuzione	272619
9.5.5.5.1	Modifiche alla regola di allocazione	272619
9.5.5.5.2	Procedura Value	282720
9.5.5.5.3	Mancato accordo tra gli Utenti	282720
9.5.5.5.4	Allocazioni definitive	282720
9.5.5.6	Le regole di allocazione ai Punti di Riconsegna su RR interconnessi a reti di distribuzione	292820
9.5.5.6.1	Matrice di corrispondenza del sistema: regole di allocazione	302922
9.5.5.6.2	Modalità di allocazione definitiva del gas in caso di incompleta "mappatura" della catena commerciale	313022

**Sezione “Erogazione del servizio di trasporto”
Capitolo 9 - Bilanciamento**

9.5.5.6.3	Allocazioni definitive	313023
9.5.5.7	Le regole di allocazione ai Punti di Riconsegna della RR interconnessi con reti di trasporto a valle.....	313023
9.6	CORRISPETTIVO DI SCOSTAMENTO	323123
9.1	PREMESSA.....	4
9.2	IL BILANCIAMENTO FISICO.....	5
9.3	IL BILANCIAMENTO COMMERCIALE	6
9.3.1	Premessa.....	6
9.3.2	Le equazioni di bilancio della Rete Regionale	6
9.3.2.1	L'equazione di bilancio della Rete Regionale Interconnessa con il Sistema Nazionale.....	7
9.3.2.2	L'equazione di bilancio della Rete Regionale Non Interconnessa con il Sistema Nazionale	8
9.3.2.3	Le equazioni di bilancio dell'Utente	8
9.3.2.4	L'equazione di bilancio della rete gestita dal Trasportatore	10
9.4	IL BILANCIO DI CONSEGNA E RICONSEGNA.....	13
9.4.1	Il Disequilibrio dell'Utente	14
9.4.2	Calcolo in unità di energia	15
9.4.3	Allocazioni, bilancio e scostamento giornalieri provvisori.....	15
9.4.4	Allocazioni, bilancio e scostamento giornalieri definitivi.....	16
9.4.5	Sessione di Aggiustamento.....	18
9.5	I DATI DI MISURA.....	2322
9.5.1	Punti di immissione in rete	2322
9.5.2	Punti di Riconsegna su RR.....	2423
9.5.3	Misura della variazione di svaso/invaso della rete.....	2423
9.5.4	La contabilità del Gas perduto	2524
9.5.5	Le allocazioni	2524
9.5.5.1	Le regole di allocazione ai Punto di Entrata RN da produzione nazionale	2625
9.5.5.2	Le regole di allocazione ai Punti di Entrata RN dall'Hub stoccaggio.....	2625
9.5.5.3	Le regole di allocazione ai Punti di Interconnessione Virtuale	2625
9.5.5.4	Le regole di allocazione ai Punti di Consegna da Produzione Locale	26
9.5.5.5	Le regole di allocazione ai Punti di Riconsegna su RR non interconnessi a reti di distribuzione	2726
9.5.5.6	Modifiche alla regola di allocazione.....	2726
9.5.5.7	Procedura Value.....	2827
9.5.5.8	Mancato accordo tra gli Utenti	2827
9.5.5.9	Allocazioni definitive.....	2827
9.5.5.10	Le regole di allocazione ai Punti di Riconsegna su RR interconnessi a reti di distribuzione	2928
9.5.5.11	Modalità di allocazione definitiva del gas in caso di incompleta “mappatura” della catena commerciale.....	3130

Sezione "Erogazione del servizio di trasporto"
Capitolo 9 - Bilanciamento

<u>9.5.5.12 Allocazioni definitive.....</u>	<u>3130</u>
<u>9.6 CORRISPETTIVO DI SCOSTAMENTO.....</u>	<u>3234</u>

9.1 PREMESSA

Il capitolo descrive le modalità di gestione del regime di bilanciamento, la cui impostazione riflette le caratteristiche attuali del sistema di trasporto di proprietà del Trasportatore ed è volta ad assicurare l'esercizio sicuro ed ordinato del sistema nonché la corretta allocazione dei costi tra gli Utenti del servizio.

Il bilanciamento costituisce il concetto cardine per il funzionamento del sistema gas, e racchiude una doppia valenza:

- **il bilanciamento fisico** del sistema, intendendo con ciò l'insieme delle operazioni mediante le quali il Trasportatore, tramite il proprio Dispacciamento, controlla in tempo reale i parametri di flusso (portate e pressioni) al fine di garantire in ogni istante la sicura ed efficiente movimentazione del Gas dai PCT ai punti di prelievo;
- **il bilanciamento commerciale**, intendendo con ciò tutte le attività necessarie alla corretta contabilizzazione ed allocazione del Gas trasportato, nonché il sistema di corrispettivi che incentiva gli Utenti a mantenere l'eguaglianza tra le quantità immesse e prelevate dalla rete, coadiuvando in tal modo il Trasportatore nella propria attività di bilanciamento fisico.

I due tipi di bilanciamento sono strettamente legati: si pensi infatti, a titolo d'esempio, alle due situazioni estreme in cui gli Utenti siano tutti singolarmente bilanciati (immissioni = prelievi) oppure siano tutti singolarmente sbilanciati nello stesso senso. Mentre la prima situazione rende minima la necessità d'intervento da parte dell'Impresa di Trasporto per il bilanciamento fisico della rete, la seconda comporta l'attivazione di appositi strumenti di bilanciamento, ciascuno dei quali comporta difficoltà gestionali e costi.

Si comprende quindi come il disequilibrio aggregato del complesso degli Utenti si ripercuota sul sistema degli stoccaggi. Poiché tuttavia non è possibile a priori fare affidamento sul fatto che gli sbilanci dei singoli Utenti si compensino in aggregato, è necessario che ciascun Utente tenda alla situazione bilanciata. Ne consegue che l'obiettivo del regime di bilanciamento commerciale è quello di incentivare – tramite l'applicazione di appositi corrispettivi - ogni Utente (e quindi tutti gli Utenti) a tendere verso l'eguaglianza delle proprie immissioni e dei propri prelievi, al fine di minimizzare entità e frequenza delle situazioni sbilanciate.

L'Articolo 8.6 del Decreto Legislativo definisce la responsabilità del Trasportatore per ciò che concerne il bilanciamento fisico della rete gestita. Il Trasportatore è tenuto al corretto esercizio tecnico della rete ed al rispetto delle disposizioni di trasporto impartitegli dagli Utenti. Tuttavia il Trasportatore non è proprietario del

Gas trasportato né ha il controllo delle quantità rese disponibili dagli Utenti ai punti d'immissione o prelevate dagli Utenti ai punti di prelievo: in sintesi, può porre rimedio – soltanto entro certi limiti – alle situazioni di disequilibrio generate dagli Utenti.

~~Nei rispetto dei suoi obblighi, il Trasportatore ha il compito, la responsabilità e la necessità di fare ricorso ad una quota di servizio di stoccaggio, sia per fare fronte alla modulazione oraria del Gas da trasportare nell'arco del giorno, sia per ripristinare il corretto livello di pressione nella rete (tramite la variazione dell'invaso), sia per la gestione tecnica ottimale del sistema in condizioni normali ed in condizioni di emergenza.~~

Ai sensi di quanto descritto al paragrafo 4 del Testo integrato del Bilanciamento (TIB), presso le interconnessioni fra reti di trasporto gestite da imprese diverse si applicano i criteri relativi al conto di bilanciamento operativo come definito dal TIB, ferme restando le responsabilità di cui alle delibere ARG/gas 45/11 e 539/2012/R/GAS esposte al successivo paragrafo 9.3.2

9.2 IL BILANCIAMENTO FISICO

Conformemente a quanto previsto all'Articolo 8.6 del Decreto Legislativo, il Trasportatore governa i flussi di Gas Naturale ed i servizi accessori necessari al funzionamento del sistema, tra cui il bilanciamento fisico.

In particolare, l'attività di bilanciamento fisico è volta a fronteggiare le differenze (che si verificano ogni Giorno-gas, anche per effetto di condizioni meteorologiche diverse da quelle attese) tra i prelievi effettivi dalla rete ed i prelievi prenotati dagli Utenti su uno o più Giorni-gas. ~~Il Trasportatore gestisce tali differenze con gli strumenti e le priorità descritti qui di seguito.~~

~~Lo strumento cui il Trasportatore ricorre prioritariamente per i fini di bilanciamento fisico è lo stoccaggio, infatti:~~

- ~~— la variazione dell'invaso di rete utilizzabile dal Trasportatore fornisce un contributo quantitativamente limitato e normalmente non ripetibile per più giorni consecutivi, essendo necessaria al bilanciamento fisico su base oraria;~~
- ~~— la produzione nazionale è caratterizzata da profili di produzione di tipo minerario, asservibili alle esigenze di bilanciamento fisico della rete solo laddove il campo di produzione ha un punto di immissione sia sulla rete gestita dal Trasportatore che sulla rete dell'Impresa Maggiore;~~
- ~~— il ricorso al ritiro dalle fonti d'importazione di quantitativi diversi da quelli nominati dagli Utenti non costituisce uno strumento utilizzabile dal Trasportatore in quanto non direttamente interconnesso a reti di importazione.~~

~~Per quanto sopra, al fine di assicurare il bilanciamento fisico della rete, ai sensi del Codice di Rete, il Trasportatore accede alla capacità di stoccaggio ad esse assegnata e, se necessario, anche alla capacità disponibile, acquisita dagli Utenti, presso gli stoccaggi connessi alla rete gestita dal Trasportatore. Ciò può comportare il ritiro da (o l'immissione in) stoccaggio di un quantitativo diverso dalla somma dei programmi di erogazione (o ricostituzione) trasmessi dagli Utenti.~~

~~In considerazione di quanto sopra esposto, il Trasportatore, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 18.2.1 del capitolo "Responsabilità delle Parti", non assumerà alcuna responsabilità nei confronti degli Utenti in relazione alle eventuali conseguenze di ordine tecnico e/o economico da loro sopportate per effetto delle azioni di bilanciamento fisico intraprese dal Trasportatore nell'ambito delle linee di condotta generali e particolari sopra descritte.~~

9.3 IL BILANCIAMENTO COMMERCIALE

9.3.1 Premessa

Poiché il servizio di trasporto sulla Rete Nazionale si svolge principalmente sulla rete di proprietà dell'Impresa Maggiore, l'equazione di bilancio complessiva di ciascun Utente viene calcolata dall'Impresa Maggiore stessa così come previsto nel suo codice di rete, utilizzando le informazioni fornite dal Trasportatore.

Il Trasportatore, quindi, applica le formule di contabilizzazione del Gas trasportato al fine di determinare: i quantitativi di energia trasportati per gli Utenti della Rete Regionale gestita dal Trasportatore:

- ~~1) i quantitativi di energia trasportati per gli Utenti che chiedono la consegna/riconsegna sulla Rete Regionale gestita dal Trasportatore;~~
- ~~2) i quantitativi di energia immessi sulla Rete Nazionale per gli Utenti che non riconsegnano sulla RR gestita dal Trasportatore.~~

9.3.2 Le equazioni di bilancio della Rete Regionale

Si illustrano qui di seguito le formule della contabilità del Gas trasportato sulla Rete Regionale che consentono al Trasportatore di calcolare i quantitativi di energia di ciascun Utente riconsegnati sulla Rete Regionale gestita dal Trasportatore, e di fornire all'Impresa Maggiore i dati necessari al calcolo dei termini di disequilibrio, giornaliero e mensile, di ciascun Utente della Rete Nazionale.

9.3.2.1 *L'equazione di bilancio della Rete Regionale Interconnessa con il Sistema Nazionale*

Per le reti operate dal Trasportatore il bilanciamento sulla Rete Regionale è basato esclusivamente sulle misure dei Punti di Riconsegna su RR e dei Punti di Consegna da Produzione Locale. Pertanto l'equazione di bilancio di rete per ogni ~~zona~~area di uscita i da Rete Nazionale è:

$$\begin{aligned} I_i^{RR} &= P_i - I_i^M - CP_i + PE_i + GNC_i \\ I_i^{RR} &= P_i - I_i^M - CP_i + PE_i + GNC_i + C_i \end{aligned}$$

Codice campo modificato

Le immissioni in Rete Regionale (I_i^{RR})

L'energia immessa in Rete Regionale sarà calcolata a partire dall'equazione di bilancio applicata ad ogni ~~zona~~area i di uscita da Rete Nazionale.

Le immissioni manuali (I_i^M)

L'energia immessa in Rete tramite l'utilizzo di carri bombolai viene calcolata sulla base della misura effettuata e comunicata dal gestore del servizio.

Le Consegne da Produzione Locale (CP_i)

L'energia immessa dai Punti di Consegna da Produzione Locale è ottenuta come somma algebrica delle quantità di energia immesse da ciascun punto fisico di consegna delle produzioni su RR i -esima, in quanto le misure di quantità e qualità del Gas vengono necessariamente effettuate presso ciascun punto di consegna fisico determinando l'energia del singolo punto.

I prelievi dalla rete (P_i)

L'energia prelevata è la somma algebrica delle quantità di energia ritirate da ciascun Punto di Riconsegna su RR appartenente alla ~~zona~~area i .

In particolare, l'energia in oggetto si ottiene come somma del prodotto tra volume misurato ed il relativo PCS per ciascuna stazione di misura appartenente alla ~~zona~~area i .

Le perdite (PE_i)

Il termine PE_i rappresenta le perdite, quali:

- trafilementi relativi alle valvole di regolazione;
- Gas di preriscaldamento in corrispondenza di organi di riduzione;
- perdite di Gas in occasione di lavori di manutenzione sulla rete;
- perdite localizzate.

Il Gas Non Contabilizzato (GNC_i)

Il termine denominato "Gas Non Contabilizzato" (GNC) rappresenta l'energia non determinabile, dovuta ad incertezze di misura ed è quindi un "aggiustamento" contabile; come tale può pertanto avere un valore positivo o negativo in modo non sistematico.

I consumi (C_i)

Il prelievo di energia effettuato dal Trasportatore in relazione ai consumi per gli usi propri della rete viene calcolato come prodotto dei volumi misurati giornalmente e dei relativi PCS per ciascuna area i

9.3.2.2 *L'equazione di bilancio della Rete Regionale Non Interconnessa con il Sistema Nazionale*

Tali reti sono caratterizzate dal diretto collegamento tra campo di produzione e Punti di Riconsegna su RR (elementi tutti misurati), e pertanto l'equazione di bilancio per ogni rete n include del Gas Non Contabilizzato e diventa:

$$CP_n + I_n^M = P_n + PE_n + GNC_n \quad CP_n + I_n^M = P_n + PE_n + GNC_n + C_n$$

Codice campo modificato

$CP_n, I_n, P_n, PE_n, GNC_n, C_n$ sono calcolate come sopra descritto, per ogni rete n .

Nel caso di reti non interconnesse con il sistema nazionale, il GNC e tutte le altre componenti dell'equazione non hanno alcun impatto sull'equazione di bilancio calcolata dall'Impresa Maggiore.

9.3.2.3 *Le equazioni di bilancio dell'Utente*

L'equazione di bilancio di ciascun Utente contempla tutto il Gas consegnato e ritirato nel Giorno-gas dall'Utente stesso: non comprende alcun termine relativo al Gas consumato per il funzionamento del sistema.

Per quanto concerne le Reti Regionali interconnesse con il sistema Nazionale, si ha:

$$I_{iK}^{RR} = P_{iK} - I_{iK}^M - CP_{iK}$$
$$I_{iK}^{RR} = P_{iK} - I_{iK}^M - CP_{iK}$$

Codice campo modificato

$$I_{iK}^{RR} = P_{iK} - I_{iK}^M$$

Codice campo modificato

Per quanto concerne le Reti Regionali non interconnesse con il sistema Nazionale, si ha:

$$CP_{nK} + I_{nK}^M = P_{nK}$$

Le immissioni in Rete Regionale (I_{iK}^{RR})

L'energia immessa in Rete Regionale di competenza di ciascun Utente sarà calcolata a partire dall'equazione di bilancio applicata ad ogni Utente k per ciascuna ~~zona~~area i di uscita da Rete Nazionale.

Le immissioni da Carri Bombolai (I_{iK}^M e I_{nK}^M)

Le immissioni da carri bombolai sono assegnate agli Utenti in proporzione alle allocazioni ai Punti di Riconsegna su RR.

~~Le consegne da Produzione Locale (CP_{iK} , CP_{nK} , CP_{iK}^j)~~

~~L'energia immessa dai Punti di Consegna da Produzione Locale è ottenuta come somma algebrica delle quantità di energia immesse da ciascun punto fisico di consegna delle produzioni su RR i esima, allocata secondo le procedure descritte al successivo sottoparagrafo 9.5.5.~~

~~Poiché più di un Punto di Consegna da Produzione Locale può appartenere alla medesima regione i , ma solo i quantitativi prelevati dall'Utente k all'interno dell'Area di Influenza j del Punto di consegna possono essere considerati "Produzione Locale" e godere pertanto delle riduzioni tariffarie dalle delibere vigenti, è necessario che sia rispettato il vincolo per cui per ogni Utente k il prelievo dei Punti di Riconsegna su RR appartenenti all'Area di Influenza j deve essere maggiore o uguale alla consegna di produzione nell'Area j .~~

$$P_{iK}^j \geq CP_{iK}^j$$

~~Nei casi in cui non sia verificato, il quantitativo di produzione eccedente i prelievi P_{iK}^j verrà considerato come immesso in Rete Nazionale dal Punto di Entrata RN cui il campo di produzione appartiene.~~

I prelievi dalla rete (P_{iK} , P_{nK})

L'energia prelevata da parte di ciascun Utente si ottiene sommando algebricamente le relative quantità ritirate in corrispondenza dei Punti di Riconsegna su RR appartenenti alla ~~zona di Uscita~~ io alla Rete n .

Tale energia si ottiene come somma dell'energia allocata a ciascun Utente sui Punti di Riconsegna su RR appartenenti alla ~~zona di Uscita i o alla Rete n.~~

~~Ai sensi della RTTG e della Delibera 192/09, il Trasportatore determina per ciascun Utente della Rete la quota Gamma GNM, proporzionale ai Prelievi degli Utenti presso i Punti di Riconsegna della Rete Regionale, espressa in energia. Tale quota, denominata Gamma GNM, rappresenta la quota di competenza di ciascun Utente in relazione al gas non contabilizzato (GNC_i , GNC_n) e alle Perdite (PE_i , PE_n) verificatisi sulla rete di trasporto regionale gestita dal Trasportatore. SGI comunica all'impresa maggiore di trasporto il totale, per Utente dei prelievi dalla rete secondo la formula~~

$$P_{i,K}(1 + \gamma_{PE} + \gamma_{GNC}) = P_{i,K}(1 + \gamma_{GNM})$$

~~γ_{PE} rappresenta la quota percentuale a copertura delle perdite di rete approvata annualmente dall'Autorità;~~

~~γ_{GNC} rappresenta la quota percentuale a copertura del gas non contabilizzato approvata annualmente dall'Autorità;~~

~~γ_{GNM} è pari alla somma dei coefficienti γ_{PE} e γ_{GNC} .~~

~~I valori di Gamma GNM, calcolati ai sensi della Delibera 192/09, concorrono alla formazione del disequilibrio dell'Utente calcolato dall'Impresa Maggiore.~~

Il Trasportatore comunica i valori di tutti i termini dell'equazione di bilancio dell'Utente delle Reti Regionali interconnesse all'Impresa Maggiore, per consentire a questi di svolgere le attività di bilanciamento commerciale di sua competenza.

9.3.2.4 L'equazione di bilancio della rete gestita dal Trasportatore

Come già descritto al capitolo: "Descrizione della Rete e della sua gestione", poiché il Trasportatore gestisce operativamente, ma non contrattualmente, la parte della Rete Nazionale di sua proprietà e questa è interconnessa con il sistema gestito dall'Impresa Maggiore, l'equazione di bilancio della rete nel suo complesso è utilizzata allo scopo di fornire all'Impresa Maggiore le informazioni necessarie alla determinazione dei bilanci di ciascun Utente oltre che la base di riferimento per il bilanciamento fisico. Pertanto, non è rilevante ai fini del calcolo dei corrispettivi di trasporto applicati dal Trasportatore all'Utente.

L'equazione della rete è:

$$I + S + IN = I^{RR} + C + PE + \Delta LP_C + GNC$$

Le immissioni in rete (I)

L'energia immessa nella rete di metanodotti del Trasportatore deriva dalla somma delle quantità immesse dagli Utenti e dal Trasportatore presso i Punti di Entrata RN, ovvero produzioni nazionali e stoccaggi. Ai fini della contabilità del Gas trattata nel presente capitolo si è tenuto convenzionalmente separato il termine relativo allo stoccaggio.

Il Gas di stoccaggio (S)

L'energia relativa alla componente stoccaggi è ottenuta dalla somma algebrica delle quantità di energia erogate (segno positivo) o iniettate (segno negativo) da ciascuno dei campi di stoccaggio presenti sulla rete di trasporto.

Seppure il sistema degli stoccaggi venga gestito come un unico stoccaggio virtuale, necessariamente le misure relative ai quantitativi di Gas iniettato o erogato vengono effettuate in corrispondenza di ciascuno dei due campi di stoccaggio: il risultato è rappresentato dalla somma degli stessi.

Gas fluito attraverso le interconnessioni (IN)

L'energia immessa nella rete di metanodotti operata dal Trasportatore deriva dalla somma delle quantità fluite alle interconnessioni con il sistema dell'Impresa Maggiore e le altre imprese di trasporto interconnesse (segno positivo se il flusso è entrante, negativo se è uscente).

L'Imnesso in Rete Regionale (I^{RR})

Definita come somma algebrica degli immessi nella Rete Regionale così come definiti al sottoparagrafo 9.3.2.1, calcolata a partire dai prelievi P dei Punti di Riconsegna su RR.

I consumi (C)

Il prelievo di energia effettuato dal Trasportatore in relazione ai consumi delle proprie centrali di compressione viene calcolato come somma, estesa a tutte le centrali di compressione presenti sulla rete di metanodotti operata dal Trasportatore, del prodotto dei volumi misurati giornalmente e dei relativi PCS.

Lo svasso/invaso della rete (ΔLP_C)

La differenza tra l'energia disponibile in rete all'inizio del Giorno-gas e quella presente alla stessa ora del Giorno-gas successivo costituisce la variazione dell'invaso: la stessa viene determinata utilizzando le misure di volume geometrico della rete e di pressione, secondo le modalità riportate al successivo sottoparagrafo 9.5.3.

Il valore rappresentativo del volume di Gas presente in ciascun tratto di rete viene moltiplicato per il PCS dell'AOP cui appartiene.

Le perdite (PE)

Il termine PE rappresenta le perdite espresse in energia, quali:

- le perdite di tipo fuggitivo: sono le emissioni in ambiente risultanti da una perdita graduale di tenuta di una parte delle apparecchiature designate a contenere/movimentare un fluido; la suddetta perdita è causata generalmente da una differenza di pressione. Un'emissione fuggitiva può essere semplicemente qualificata come conseguenza di un imperfetto funzionamento del sistema di tenuta di un componente del processo (valvola, pompa, flangia, compressore, ecc.), che causa un rilascio di gas in atmosfera.
- le perdite di tipo pneumatico (derivanti da apparecchiature di regolazione e controllo): sono relative al funzionamento stesso delle apparecchiature, normalmente comandate da remoto, e sono dovute allo scarico del gas compresso in atmosfera. Si è soliti infatti distinguere la categoria “emissioni pneumatiche” per differenziare queste ultime sia dalle emissioni fuggitive involontarie e casuali, che da quelle ventate
- le perdite da ventato: sono rappresentate da rilasci controllati in atmosfera (ad esempio derivanti da manutenzioni, sostituzioni di tratti di linea, ecc.) e da rilasci incontrollati (ad esempio derivanti da rotture).

Tali emissioni sono determinate utilizzando la metodologia riportata al successivo sottoparagrafo 9.5.4.

Il valore rappresentativo del volume di Gas presente in ciascun tratto di rete viene moltiplicato per il PCS medio giornaliero del gas immesso in rete.

Il Gas Non Contabilizzato (GNC)

Il termine denominato “Gas Non Contabilizzato” (GNC) costituisce il risultato dell'equazione di bilancio di rete: rappresenta l'energia non determinabile, dovuta ad incertezze di misura e come tale può pertanto avere un valore positivo o negativo.

Il Trasportatore calcola la quota di GNC relativa alla rete gestita e la comunica all'Impresa Maggiore. Questi calcola il valore totale di GNC del Sistema Nazionale attraverso l'equazione di bilancio definita nel proprio codice di rete. Il Trasportatore comunica i valori di tutti i termini dell'equazione di bilancio, riportata nel presente paragrafo, all'Impresa Maggiore, fornendo anche, per ciascun Utente, l'energia immessa dalle produzioni nazionali sulla RN ~~e la quota di Gamma GNM di cui al paragrafo 9.3.2.3.~~

Per i punti di riconsegna delle altre reti di trasporto regionale interconnesse a valle della rete SGI, valgono i quantitativi comunicati a tal fine dalla relativa Impresa di Trasporto.

~~L'eventuale differenza tra i quantitativi misurati presso i punti di interconnessione e la somma dei quantitativi di competenza degli Utenti della rete di trasporto regionale interconnessa a valle della rete SGI, in applicazione della deliberazione 192/09 viene attribuita all'Impresa di Trasporto interconnessa.~~

~~Tale eventuale differenza sarà comunicata all'Impresa Maggiore nell'ambito delle informazioni trasmesse per le attività di bilanciamento commerciale indicate al precedente par. 9.3.2.3 e saranno regolate direttamente dalle Reti Regionali interconnesse a valle della rete SGI con il Responsabile del Bilanciamento.~~

Ai sensi di quanto descritto al paragrafo 4 del TIB, anche per le reti di trasporto regionale interconnesse a valle della rete SGI, si applicano i criteri relativi al conto di bilanciamento operativo come definito dal TIB. A tal fine, e ferme restando le responsabilità individuali di ciascuna Impresa di Trasporto, nazionale o regionale, per il bilanciamento operativo della propria rete e per i quantitativi di GNC comunicati all'Impresa Maggiore, come stabilito dalle delibere ARG/gas 45/11 e 539/2012/R/GAS, ciascuno dei gestori di rete è tenuto a sottoscrivere con il Responsabile del Bilanciamento un accordo per il bilanciamento operativo delle reti per disciplinare le suddette responsabilità.

9.4 IL BILANCIO DI CONSEGNA E RICONSEGNA

Il Trasportatore provvede al calcolo del bilancio di consegna e riconsegna per ciascun Utente applicando le equazioni descritte al paragrafo 9.3.2. Tale calcolo si basa sulle misure dei volumi e dei PCS effettuate in corrispondenza di:

- punti di immissione in rete;
- punti di prelievo dalla rete.

Poiché numerosi impianti di misura sono condivisi tra più Utenti, il Trasportatore deve disporre, per il calcolo del singolo bilancio, del risultato dell'algoritmo di calcolo per la ripartizione del Gas (regola di allocazione).

Per quanto concerne la determinazione dei quantitativi di energia immessi sulla sola Rete Nazionale del Trasportatore, l'equazione di bilancio di ciascun Utente si riduce all'uguaglianza tra l'energia consegnata presso i Punti di Entrata su RN e/o presso il Punto di Consegna dall'Impresa Maggiore e quella riconsegnata presso i Punti di Riconsegna su RN.

In particolare per ciascun Utente della sola RN del Trasportatore si possono verificare i seguenti tre casi:

- a) Gas immesso da produzione nazionale: l'energia consegnata è misurata ed allocata presso i singoli Punti di Entrata dai campi di produzione nazionale, mentre i quantitativi riconsegnati presso il Punto di Riconsegna su RN sono calcolati ponendoli uguali a quelli consegnati;
- b) Gas immesso dall' Hub stoccaggio (in caso di erogazione): l'energia consegnata presso il Punto di Entrata RN dell'hub stoccaggio è misurata ed è allocata dall'Impresa di stoccaggio, mentre quella riconsegnata

- presso il Punto di Riconsegna all'Impresa Maggiore è calcolata ponendola pari a quella consegnata;
- c) Gas prelevato dall' Hub stoccaggio (in caso di iniezione): l'energia riconsegnata presso il Punto di Riconsegna su RN dell'hub stoccaggio è misurata ed è allocata dall'Impresa di Stoccaggio, mentre quella consegnata complessivamente presso il Punto di Entrata RN da produzione nazionale e il Punto di Consegna dall'Impresa Maggiore è calcolata ponendola uguale a quella riconsegnata.

9.4.1 Il Disequilibrio dell'Utente

L'Utente delle Reti Regionali interconnesse immette una quantità di Gas (I_{iK}^{RR}) sempre pari a quella prelevata, al netto delle immissioni da Carri Bombolai, ~~delle consegne da Produzione Locale.~~ Di conseguenza, l'Utente non genera alcun disequilibrio nel bilancio commerciale della Rete Regionale gestita dal Trasportatore.

L'Utente può generare tuttavia un disequilibrio qualora la quantità immessa nella Rete Regionale gestita dal Trasportatore sia diversa da quella immessa nella Rete Nazionale. L'eventuale disequilibrio, quindi, è di pertinenza della Rete Nazionale. Tuttavia, poiché il disequilibrio di un Utente è definito come la differenza tra l'energia immessa e quella prelevata giornalmente sull'aggregazione dei Punti di ~~consegna e~~ riconsegna, ne consegue che, essendo la contabilità della RN (e quindi la contabilità completa per ciascun Utente) effettuata dall'Impresa Maggiore, è competenza di quest'ultima il calcolo del disequilibrio dell'Utente e la successiva applicazione dei corrispettivi di bilanciamento.

Per il medesimo motivo, anche per gli Utenti della sola RN del Trasportatore il calcolo del disequilibrio non può essere effettuato dal Trasportatore.

Pertanto l'unico adempimento a carico del Trasportatore, ai fini del calcolo del disequilibrio, è comunicare all'Impresa Maggiore il valore di I_{iK}^{RR} e dell'energia immessa nella RN del Trasportatore da ciascun Utente.

~~Il Trasportatore comunica, inoltre, all'Impresa Maggiore di Trasporto, per ciascun Utente, la quota parte a copertura delle Perdite di Rete e del Gas non Contabilizzato (GAMMA GNM), determinata ai sensi della Delibera 192/09.~~

Sulla base delle informazioni comunicate dal Trasportatore, l'impresa maggiore di Trasporto applica le disposizioni di bilanciamento commerciale descritte nel suo codice di rete, a cui si rimanda per ulteriori chiarimenti.

Per quanto riguarda le Reti Regionali non interconnesse, si sottolinea che il sistema è tale da non dare luogo alla formazione di disequilibri. Non vi sono quindi, per le Reti Regionali non interconnesse, i presupposti per l'applicazione dei corrispettivi di disequilibrio.

9.4.2 Calcolo in unità di energia

Ai sensi del presente documento le quantità di Gas immesse o prelevate dalla rete di trasporto saranno espresse in unità di energia - MWh con tre cifre decimali⁴ ottenute come prodotto tra la misura di volume (per la quale si rimanda al capitolo 10 "Misura del Gas") ed il Potere Calorifico Superiore (PCS, definito nel sottoparagrafo 11.2.1 del capitolo "Qualità del Gas").

9.4.3 Allocazioni, bilancio e scostamento giornalieri provvisori

Le quantità di energia utilizzate nel calcolo delle allocazioni, del bilancio e dello scostamento sono determinate per ciascun Giorno-gas ovvero per il periodo compreso tra le 06.00 di ciascun giorno di calendario e le 06.00 del giorno di calendario successivo.

Il Trasportatore metterà a disposizione di ciascun Utente le allocazioni, il bilancio e lo scostamento provvisori di sua pertinenza, entro le ore 11.30:

- del giorno successivo al Giorno-gas cui i suddetti dati si riferiscono, per i Giorni-gas che vanno dalla domenica al giovedì;
- del lunedì, per i Giorni-gas che vanno dal venerdì al sabato;
- del primo giorno lavorativo successivo, qualora l'allocazione provvisoria debba essere effettuata in un giorno festivo.

La precisione dei dati provvisori dipende da:

- a) il numero di Punti di consegna e Riconsegna dotati di sistemi di telelettura;
- b) l'invio da parte degli Utenti nei tempi previsti delle regole di allocazione;
- c) l'invio dei dati giornalieri dagli operatori dei campi di produzione;
- d) la precisione della prenotazione giornaliera nel caso di Punti di Riconsegna su RR di tipo NDM.

I valori utilizzati dal Trasportatore per la determinazione delle allocazioni, del bilancio e dello scostamento provvisori sono indicati per ciascuna tipologia di punto nel paragrafo 9.5.

Poiché non tutti i valori sono disponibili giornalmente, i dati provvisori del Giorno-gas G, che il Trasportatore determina il Giorno-gas G+1 e mette a disposizione degli Utenti e dell'Impresa Maggiore, risultano necessariamente indicativi.

⁴Le parti del testo in giallo evidenziato si riferiscono alla proposta di modifica al Codice di Rete finalizzata al recepimento delle previsioni di cui alla Delibera 542/2016/R/gas attualmente in consultazione.

9.4.4 Allocazioni, bilancio e scostamento giornalieri definitivi

~~La~~ contabilità ~~definitiva~~ del Gas trasportato viene resa disponibile dal Trasportatore agli Utenti entro il giorno 28 del mese successivo a quello cui le informazioni si riferiscono, una volta che tutti i dati di misura necessari per il calcolo siano stati validati. A tale fine SGI considererà le informazioni trasmesse dal Gestore del SII entro il termine di cui al TISG, articolo 28, comma 28.6, lettera a).

Una seconda versione del bilancio, viene invece messa a disposizione degli Utenti entro il 15 del secondo mese successivo quello a cui i dati si riferiscono. A tale fine SGI considererà le informazioni trasmesse dal Gestore del SII entro il termine di cui al TISG, articolo 28, comma 28.6, lettera c).

Qualora ~~tale termine~~ ~~caduti~~ ~~termini~~ ~~cadano~~ di sabato, domenica o ~~giorno festivo~~, ~~il termine sarà prorogato~~ ~~giorni festivi~~, i termini saranno prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

L'Utente può richiedere la revisione della contabilità del Gas trasportato entro 1 giorno dalla pubblicazione della contabilità da parte del ~~Trasportatore~~ ~~presentando~~ ~~Trasportatore~~ ~~presentando~~ relativa richiesta scritta al Trasportatore stesso.

Qualora la richiesta di revisione della contabilità implichi una modifica dei dati trasmessi da SGI all'Impresa maggiore di trasporto ai sensi dell'art. ~~2529~~ del TISG, la stessa richiesta dovrà essere trasmessa anche all'Impresa Maggiore di trasporto per permettere ~~ada~~ SGI di trasmettere la rettifica dei dati.

Entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta scritta dell'Utente, il Trasportatore invia al richiedente una risposta motivata scritta contenente almeno i seguenti dati:

- a) la data di ricevimento della richiesta;
- b) la ragione sociale del richiedente;
- c) l'indicazione del nominativo e del recapito della persona incaricata dal Trasportatore per fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti;
- d) l'accettazione o meno della richiesta avanzata dall'utente, completa delle motivazioni debitamente argomentate;
- e) in caso di accettazione della richiesta, la data di messa a disposizione del nuovo bilancio.

Limitatamente ai prelievi presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione gli Utenti:

- a) possono segnalare eventuali osservazioni al Gestore del SII nell'ambito della procedura di cui al comma 28.3 del TISG;
- b) entro il sesto giorno lavorativo possono comunicare a SGI, secondo la procedura di cui all'Allegato 9/D, eventuali richieste di rettifica dei rispettivi valori di bilancio con riferimento ai dati di prelievo giornaliero o mensile.

calcolato dal Gestore del SII relativi ai punti di riconsegna della distribuzione compresi nell'elenco dei punti che non hanno superato positivamente le verifiche di cui al comma 9.2 del TISG.

Ai fini della ricevibilità della richiesta di rettifica al Trasportatore, l'Utente dovrà far pervenire a SGI, secondo le modalità e i termini di cui all'Allegato 9/D paragrafo 3, la richiesta di rettifica con indicazione, per ciascun punto di riconsegna, del/dei nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero corredata da:

i. dichiarazione di aver ottenuto l'accordo degli utenti del servizio di distribuzione interessati in merito a ciascuna richiesta di rettifica nell'ambito della Procedura di cui all'Allegato 9/D;

ii. dichiarazione dell'Impresa di Distribuzione interessata, secondo il modello messo a disposizione da SGI, con cui questa:

- attesti la correttezza del/dei nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero presso il Punto di Riconsegna della distribuzione e,

- assuma inderogabilmente l'impegno alla rettifica delle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero calcolato presso il Gestore del SII, secondo le modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite, in tempi utili per lo svolgimento della Sessione di Aggiustamento relativa all'anno di riferimento,

ovvero, qualora l'Utente del Bilanciamento non sia in grado di ottenere la dichiarazione di cui al punto ii nei termini di cui alla precedente lettera b).

iii. dichiarazione del medesimo Utente, secondo il modello messo a disposizione da SGI, con cui questi:

- attesti di aver richiesto per tempo all'Impresa di Distribuzione interessata, per il tramite dell'Utente del servizio di distribuzione interessato, la rettifica delle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero calcolato nel rispetto delle tempistiche e modalità previste dal Gestore del SII (se presenti sin dal la prima pubblicazione del Gestore del SI di cui al comma 28.1 del TISG) e di non aver ottenuto dall'Impresa di Distribuzione, nel rispetto delle tempistiche e modalità di cui alla presente lettera b) nonché secondo le modalità e le tempistiche eventualmente previste dalla medesima Impresa di Distribuzione, il nuovo dato di prelievo giornaliero da considerare in luogo di quello calcolato e comunicato ai sensi del comma 28.5 dal Gestore del SII né la documentazione di cui al precedente punto ii né conferma del dato di prelievo giornaliero calcolato e reso disponibile dal Gestore del SII ai sensi del TISG, comma 28.2;

- indichi sotto la propria responsabilità a SGI il nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero del punto di riconsegna della distribuzione da utilizzare ai fini della determinazione del bilancio di trasporto definitivo;

- assumi inderogabilmente l'impegno a richiedere all'Impresa di Distribuzione interessata, per il tramite dell'Utente del servizio di distribuzione interessato, di provvedere alla rettifica di competenza presso il Gestore del SII, secondo

le modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite, in tempi utili per lo svolgimento della Sessione di Aggiustamento relativa all'anno di riferimento.

ovvero in alternativa a quanto previsto al precedente punto iii,

iv. dichiarazione dell'Utente del servizio di distribuzione, secondo il modello reso disponibile da SGI, con cui quest'ultimo:

- a. attestati di aver richiesto per tempo all'Impresa di Distribuzione interessata la rettifica delle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero calcolato nel rispetto delle tempistiche e modalità previste dal Gestore del SII (se presenti sin dalla prima pubblicazione del Gestore del SII di cui al comma 28.1 del TISG), e di non aver ottenuto dall'Impresa di Distribuzione, nel rispetto delle tempistiche e modalità di cui alla presente lettera b) nonché secondo le modalità e le tempistiche eventualmente previste dalla medesima Impresa di Distribuzione, il nuovo dato di prelievo giornaliero da considerare in luogo di quello calcolato e comunicato ai sensi del comma 28.5 del TISG dal Gestore del SII né la documentazione di cui al precedente punto ii né conferma del prelievo giornaliero calcolato e reso disponibile dal Gestore del SII ai sensi del TISG, comma 28.5;
- b. indichi sotto la propria responsabilità il/i nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero del punto di riconsegna della distribuzione da utilizzare ai fini della determinazione del bilancio di trasporto definitivo;
- c. assuma inderogabilmente l'impegno a richiedere all'Impresa di Distribuzione interessata, di provvedere alla rettifica di competenza presso il Gestore del SII, secondo le modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite, in tempi utili per lo svolgimento della Sessione di Aggiustamento relativa all'anno di riferimento.

SGI applicherà all'Utente un corrispettivo pari a:

- Euro 500 + IVA per ciascun punto di riconsegna della distribuzione oggetto di richiesta.

SGI non riterrà ammissibili richieste di rettifica non complete, e/o pervenute fuori dai termini indicati dalla precedente lettera b), e/o, nei casi in cui l'Utente non abbia presentato la dichiarazione di cui al precedente punto ii, che siano relative a Punti di Riconsegna della distribuzione i cui dati siano stati esplicitamente confermati dall'Impresa di Distribuzione stessa al Gestore del SII nell'ambito della procedura di cui al TISG, comma 28.4.

Resta inteso che SGI non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati messi a disposizione dal Gestore del SII e non risponde di eventuali effetti o danni nei confronti dell'Utente o di soggetti terzi derivanti dall'utilizzo di tali informazioni ovvero dalla loro mancata messa a disposizione da parte del Gestore del SII.

Analogamente, SGI non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati rettificati, così come comunicati dall'Utente, nelle forme indicati di cui alla precedente lettera b) di cui l'Utente si assume piena e diretta responsabilità.

SGI rende disponibili all'Autorità le informazioni relative alle richieste di rettifica pervenute ai sensi del presente paragrafo anche per l'esercizio delle sue funzioni di vigilanza e controllo.

SGI provvederà ad inviare all'Utente richiedente, entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di rettifica, una comunicazione contenente le seguenti informazioni:

- La data di ricevimento della richiesta;
- L'indicazione del nominativo e del recapito del personale di riferimento del Trasportatore;
- L'accettazione o meno della richiesta completa delle motivazioni;
- In caso di accettazione della richiesta, la data stimata di messa a disposizione del nuovo bilancio.

Nel caso in cui rilevi la presenza di errori ovvero in caso di eventuali rettifiche delle informazioni trasmesse dal SII entro il termine di cui al TISG, comma 28.6 lettera c) ovvero a seguito di richieste di rettifica del dato di prelievo relativo a un punto di riconsegna della distribuzione presentato dall'Utente ai sensi della precedente lettera b), SGI provvederà a ricalcolare e rendere disponibile, di norma, entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello cui il bilancio si riferisce, la contabilità del gas trasportato, che a questo punto diverrà definitiva.

9.4.5 Sessione di Aggiustamento

Nel presente paragrafo vengono descritte le modalità con cui sono gestite le partite fisiche dopo la chiusura della Sessione di bilanciamento di cui al precedente paragrafo.

Ai sensi del TISG, SGI gestisce su base annuale due Sessioni di aggiustamento avvalendosi delle funzionalità dei propri sistemi informativi per l'adempimento degli obblighi informativi di cui all'art.32, del TISG.

- a) Nella Sessione di aggiustamento annuale, in caso di sabato o giorno festivo tale termine viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo) di ciascun anno, sono considerati i dati di misura

disponibili al Trasportatore ovvero le informazioni comunicate dal Gestore del entro il 31 luglio dell'anno in cui è effettuata la Sessione, con riferimento all'anno precedente. A tal fine sono inclusi nell'ambito della Sessione i nuovi dati di misura disponibili a SGI sino al mese di luglio dell'anno in cui è effettuata la Sessione.

- b) Nella Sessione di aggiustamento pluriennale, avente luogo entro il 15 maggio (in caso di sabato o giorno festivo tale termine viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo) di ciascun anno, sono considerati i dati di misura relativi all'anno precedente disponibili al Trasportatore ovvero le informazioni comunicate dal Gestore del SII entro il 28 febbraio dell'anno in cui è effettuata la Sessione, con riferimento agli anni precedenti dal secondo al quinto. A tal fine sono inclusi nell'ambito della Sessione i nuovi dati di misura disponibili a SGI sino al mese di febbraio dell'anno in cui è effettuata la Sessione.

Le informazioni relative alla Sessione di aggiustamento annuale e alle Sessioni di aggiustamento pluriennali di cui al comma 33.1, del TISG, sono messe a disposizione degli Utenti attraverso la piattaforma informatica resa disponibile da SGI.

Gli Utenti hanno a disposizione:

- 1) 5 (cinque) giorni lavorativi successivi ai termini entro cui hanno luogo le Sessioni di aggiustamento di cui alle precedenti lettere a) e b) per comunicare a SGI:

1.1) eventuali richieste di rettifica dei rispettivi valori dovute ad errori materiali manifesti da parte di SGI nella sua predisposizione.

1.2) eventuali segnalazioni dovute a errori nei dati di misura, anche non causati dal Trasportatore, e/o, nei casi dei Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, a errori nelle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero da parte del Gestore del SII relativamente ai punti di riconsegna della distribuzione.

- 2) ~~2)~~ sino al -20° giorno successivo ai termini entro cui hanno luogo le Sessioni di aggiustamento di cui alle precedenti lettere a) e b) per comunicare a SGI, eventuali richieste di rettifica dei dati di prelievo giornaliero o mensile calcolato dal Gestore del SII relativamente ai punti di riconsegna della distribuzione compresi nell'elenco dei punti che non hanno positivamente superato le verifiche di coerenza condotte dal Gestore del SII rispetto ai dati in proprio possesso come comunicato dal Gestore del SII a SGI.

Ai fini della ricevibilità della richiesta l'Utente dovrà far pervenire al Trasportatore, secondo le modalità e i termini la richiesta di rettifica con indicazione, per ciascun punto di riconsegna della distribuzione oggetto della richiesta, del/dei nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero, corredata di:

- i) ~~i) dichiarazione di aver ottenuto l'accordo degli utenti del servizio di distribuzione interessati in merito a ciascuna richiesta di rettifica;~~
- ii) ~~ii) dichiarazione dell'Impresa di Distribuzione interessata, con cui l'Impresa di Distribuzione medesima:~~
- ~~attesti la correttezza del/dei nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero presso il punto di riconsegna della distribuzione e~~
 - ~~assuma inderogabilmente l'impegno alla rettifica delle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero calcolato presso il Gestore del SII, secondo le modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite, in tempi utili per lo svolgimento della successiva Sessione di aggiustamento relativa all'anno di riferimento.~~
- iii) ~~eventuale dichiarazione da parte dell'Impresa di Distribuzione interessata, da effettuarsi spuntando l'apposito riquadro contenuto in Allegato 2 e fornendo la documentazione a supporto, con cui l'Impresa di Distribuzione medesima attesti, ai sensi di quanto previsto dalla delibera 496/2021/R/gas punto 4, di aver messo in atto azioni ai fini della correzione del/dei prelievo/i oggetto della/e richiesta/e di rettifica atte a dimostrare di aver agito secondo la dovuta diligenza, allegando idonea documentazione a supporto della dichiarazione.~~
- iv) ~~eventuale dichiarazione dell'UdB e degli UdD interessati, ai sensi di quanto previsto dalla delibera 496/2021/R/gas punto 4, da effettuarsi spuntando rispettivamente gli appositi riquadri, contenuti nel Modulo di Richiesta ed in Allegato 3, e fornendo la documentazione a supporto con cui l'UdB e gli UdD medesimi attestino di aver messo in atto gli adempimenti richiesti ai fini del buon esito della sessione di aggiustamento con riferimento al/ai prelievo/i giornaliero/i oggetto della/e richiesta/e di rettifica.~~

3) ~~sino al medesimo termine di cui al precedente punto 2 per comunicare a SGI, secondo le medesime modalità di cui al precedente punto 2, eventuali richieste di rettifica dei dati di prelievo giornaliero calcolato dal Gestore del SII relativamente ai punti di riconsegna della distribuzione compresi nell'elenco di cui al precedente punto 1.2.~~

~~SGI applicherà all'Utente un corrispettivo pari a Euro 500 + IVA per ciascun punto di riconsegna della distribuzione oggetto di richiesta².~~

~~Tale corrispettivo non si applica per i punti di riconsegna della distribuzione per i quali siano state presentate le dichiarazioni di cui ai precedenti punti iii) e iv).~~

² ~~Ai sensi della delibera 496/2021/R/gas, punto 2, in relazione alla Sessione di Aggiustamento Annuale 2020, il corrispettivo è sempre posto pari a € 500 + IVA e si applica qualora il prelievo associato al punto di riconsegna della distribuzione sia risultato non coerente, con riferimento al medesimo mese, anche nell'ambito degli esiti della Sessione di Aggiustamento per l'anno 2020 messi a disposizione dal Gestore del SII in data 06/09/2021, ovvero ne sia stata richiesta la correzione a Società Gasdotti Italia S.p.A. già in esito alla Sessione di Bilanciamento relativa al mese in cui nell'ambito della Sessione di Aggiustamento per l'anno 2020 il medesimo punto è risultato incoerente.~~

SGI non riterrà ammissibili richieste di rettifica non complete e/o pervenute oltre i termini di cui al precedente punto 2) e/o relative a punti non risultanti negli elenchi di cui ai precedenti punti.

Resta inteso che SGI non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati messi a disposizione dal Gestore del SII e non risponde di eventuali effetti o danni nei confronti dell'Utente o di soggetti terzi derivanti dall'utilizzo di tali informazioni ovvero dalla loro mancata messa a disposizione da parte del Gestore del SII. Analogamente SGI non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati rettificati, così come comunicati dall'Utente nelle forme indicate nella precedente lettera b) di cui l'Utente si assume piena e diretta responsabilità.

SGI rende disponibili all'Autorità le informazioni relative alle richieste di rettifica pervenute ai sensi del presente paragrafo anche per l'esercizio delle sue funzioni di vigilanza e controllo.

SGI provvederà ad inviare all'Utente richiedente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di rettifica di cui al precedente punto 1.1 ovvero della segnalazione di cui al precedente punto 1.2, una comunicazione contenente le medesime informazioni previste in relazione alle richieste presentate in sede di bilancio di trasporto definitivo.

A valle del suddetto termine, SGI provvederà a rendere disponibili, con riferimento alla Sessione di aggiustamento annuale di cui alla precedente lettera a) entro la fine del mese di dicembre del medesimo anno in cui si svolge la Sessione e con riferimento alla Sessione di aggiustamento pluriennale di cui alla precedente lettera b) entro la fine del mese di luglio del medesimo anno in cui si svolge la Sessione gli esiti della Sessione di Aggiustamento Progressiva che verranno considerati definitivi e non soggetti ad ulteriore modifica (esiti definitivi).

Con riferimento alle sessioni di aggiustamento per il periodo pregresso che va dagli anni 2013 al 2019, SGI svolge la sessione pluriennale, i cui esiti sono resi disponibili entro il 31 maggio (in caso di sabato o giorno festivo tale termine viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo) di ciascun anno, sono considerati i dati di misura relativi all'anno precedente disponibili al Trasportatore ovvero comunicati dall'Impresa di Distribuzione entro il 28 febbraio dell'anno in cui è effettuata la Sessione, con riferimento agli anni precedenti dal secondo al quinto. A tal fine sono inclusi nell'ambito della Sessione i nuovi dati di misura disponibili a SGI sino al mese di febbraio dell'anno in cui è effettuata la Sessione.

Le informazioni relative alla Sessione di Aggiustamento Progressiva pluriennale sono messe a disposizione degli Utenti. Restano ferme tutte le disposizioni in relazione alla responsabilità degli operatori.

Gli Utenti hanno a disposizione 5 (cinque) giorni lavorativi successivi a tali termini per comunicare a SGI eventuali richieste di rettifica dei rispettivi valori dovuti ad errori materiali manifesti da parte di SGI nella sua predisposizione.

SGI provvederà ad inviare all'Utente richiedente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal termine per la comunicazione delle richieste di rettifica, una comunicazione contenente le medesime informazioni previste in relazione alle richieste presentate in sede di bilancio di trasporto definitivo.

A valle del suddetto termine, SGI provvederà a rendere disponibili gli esiti della Sessione di Aggiustamento Progressiva che verranno considerati definitivi e non soggetti ad ulteriore modifica (esiti definitivi).

Come descritto all'interno del codice di rete dell'impresa maggiore di trasporto, per quanto concerne la regolazione delle partite economiche derivanti dalle sessioni di aggiustamento, anche per quanto riguarda la rete di SGI, queste verranno regolate direttamente con il RdB.

9.5 I DATI DI MISURA

9.5.1 Punti di immissione in rete

I dati di misura necessari per il calcolo dei quantitativi immessi in rete derivano dalle stazioni di misura situate in corrispondenza di:

1. produzioni nazionali: parte degli impianti di misura sono MG, altri sono NMG. Al fine di produrre, nel Giorno-gas G+1, i dati provvisori di cui al paragrafo 9.4.2, il Trasportatore provvederà a definire un profilo giornaliero di immissione per ciascuna produzione sulla base dei programmi definiti dagli operatori dei campi situati sul territorio nazionale;
2. interconnessioni con il sistema stoccaggi: l'energia complessivamente immessa/prelevata dall'hub Stoccaggio viene determinata attraverso impianti MG situati in corrispondenza di ciascuno dei campi di stoccaggio che ne costituiscono il sistema integrato;
3. interconnessioni con il sistema dell'Impresa Maggiore: l'energia complessivamente immessa/prelevata da tali punti di interconnessione viene determinata attraverso impianti MG per i quali è disponibile giornalmente il dato provvisorio, validato poi a fine mese.

9.5.2 Punti di Riconsegna su RR

I dati di misura necessari al calcolo dell'energia prelevata dalla rete regionale gestita dal Trasportatore sono forniti da impianti di misura con tre diverse tipologie di disponibilità dei dati:

- per le apparecchiature di tipo DMDU (*Daily Metered Daily Updated*), direttamente il dato di consumo giornaliero, disponibile per tali installazioni alla fine della giornata; tali apparecchiature corrispondono a quelle che, nella classificazione adottata dall'Impresa Maggiore, sono indicate come "misuratori MG";
- per le apparecchiature di tipo DMMU (*Daily Metered Monthly Updated*) e per quelle di tipo DMMUC (*Daily Metered Monthly Updated Computer*) verrà utilizzato il valore programmato; per queste catene di misura, infatti, i valori di consumo giornaliero sono ricavabili solo alla fine del mese, nel primo caso mediante planimetrazione del diagramma fornito dallo strumento, nel secondo caso tramite le registrazioni ricavate dal flow computer installato;
- per le apparecchiature di tipo NDM (*Non-Daily Metered*), verrà utilizzata per i dati provvisori, di cui al paragrafo 9.4.3, la prenotazione giornaliera fornita dall'Utente, poiché tali installazioni forniscono unicamente il dato di consumo mensile. Ai fini della determinazione del quantitativo giornaliero definitivo si provvederà a definire un profilo giornaliero in funzione della tipologia dell'Operatore Allacciato, secondo quanto previsto nell'Allegato 9B.

Ai fini della determinazione dell'energia, ogni misura viene moltiplicata per il PCS dell'AOP di appartenenza, rilevato secondo le modalità previste al paragrafo 11.3 del capitolo "Qualità del Gas".

9.5.3 Misura della variazione di svaso/invaso della rete

La determinazione della variazione di svaso/invaso della rete nel Giorno-gas avviene tramite la misura di pressione eseguita in corrispondenza dei tratti principali della rete.

Il volume determinato secondo quanto di seguito descritto viene moltiplicato per il PCS dell'AOP cui appartiene ciascun tratto di rete, al fine di esprimere anche il termine ΔLP in unità di energia.

La procedura di calcolo prevede la determinazione di:

- volume geometrico della rete;
- misura di pressione in corrispondenza di punti rilevanti del sistema;
- calcolo del prodotto tra la variazione di pressione e il volume geometrico associato.

9.5.4 La contabilità del Gas perduto

La metodologia di calcolo adottata dal Trasportatore per stimare le:

- emissioni fuggitive
- emissioni pneumatiche
- emissioni da ventato

fa riferimento alle indicazioni contenute nella RTTG.

La stima dei fattori medi di emissione di ciascun componente è effettuata utilizzando la metodologia GRI-EPA (Gas Research Institute – U.S. Environmental Protection Agency), che rappresenta il riferimento internazionale più importante per diffusione per la stima delle perdite sulle reti del gas.

Tali “fattori di emissione” (valore medio delle emissioni di gas attribuibili ad ogni singola classe di apparecchiature o parti di impianto, espresso in m³/ anno) vengono moltiplicati per i corrispondenti “fattori di attività” (apparecchiature ed impianti identificati quali fonti di emissione): ai volumi ottenuti viene associato il PCS medio giornaliero del gas immesso in rete.

Le procedure di calcolo adottate dal Trasportatore per stimare:

le perdite da ventato per eventi di Forza Maggiore sono determinate in funzione del diametro della tubazione, della pressione a cui è esercito il tratto di tubazione interessato alla fuoriuscita, della dimensione della perdita (diametro della rottura) e della durata della fuoriuscita di Gas.

9.5.5 Le allocazioni

Ogni stazione di misura in cui fluisce Gas appartenente a più Utenti richiede una procedura di allocazione, ovvero la ripartizione del Gas tra gli Utenti che consegnano o prelevano Gas in corrispondenza della suddetta stazione.

In ciascuno di questi punti il Trasportatore, indipendentemente dalla regola di allocazione utilizzata, alloca interamente il Gas misurato.

Le regole di allocazione vengono applicate dal Trasportatore in corrispondenza di:

- a. Punti di Entrata RN da produzione nazionale
- b. Punti di Entrata RN dall'Hub stoccaggio
- c. Punti di Interconnessione Virtuale
- d. Punti di Consegna da Produzione Locale
- e. Punti di Riconsegna su RR.

9.5.5.1 Le regole di allocazione ai Punti di Entrata RN da produzione nazionale

Per i Punti di Entrata in corrispondenza dei campi di produzione nazionale, l'operatore provvede a ripartire e a comunicare i quantitativi fisici di Gas prodotto di competenza di ciascun Utente immessi nella rete operata dal Trasportatore.

Tali quantitativi vengono convertiti in energia utilizzando il PCS fornito dall'operatore del campo o, in casi di accordo in tal senso, dal Trasportatore.

Dei quantitativi allocati a ciascun Utente, il Trasportatore determina l'energia effettivamente immessa sulla RN ~~al netto dell'eventuale produzione consegnata su RR (quest'ultima allocata secondo quanto previsto al successivo sottoparagrafo 9.5.5.4).~~

9.5.5.2 Le regole di allocazione ai Punti di Entrata RN dall'Hub stoccaggio

Per il Punto di Entrata dall'Hub stoccaggio, il Trasportatore alloca i quantitativi fisici di Gas immesso/prelevato nella/dalla rete sulla base delle allocazioni fornite dall'Impresa di Stoccaggio.

9.5.5.3 Le regole di allocazione ai Punti di Interconnessione Virtuale

Tale punto rappresenta il Punto di Uscita dalla RN e su di esso il Trasportatore consente lo scambio/cessione di Gas tra Utenti della RN stessa che viene gestito attraverso opportune regole di allocazione presso tali punti.

L'energia allocata dal Trasportatore a ciascun Utente della RR ai Punti di Interconnessione Virtuale è pari al termine I_{ik}^{RR} determinato dall'equazione di bilancio dell'Utente di cui al sottoparagrafo 9.3.2.3; mentre l'energia allocata in uscita dalla Rete Nazionale a ciascun Utente coinvolto nell'accordo di scambio/cessione è il valore (I_{ik}^{RN}) determinato applicando al termine I_{ik}^{RR} la regola di allocazione concordata tra le parti ed approvata dal Trasportatore.

La regola di allocazione sottostante gli accordi di cessione/scambio di Gas sui Punti Virtuali di Interconnessione dovranno essere approvate dal Trasportatore ed anticipate via fax, controfirmate dalle parti interessate, entro il 5° giorno lavorativo precedente la data di entrata in vigore della stessa.

9.5.5.4 Le regole di allocazione ai Punti di Consegna da Produzione Locale

Per ogni Punto di Consegna da Produzione Locale, l'operatore provvede a ripartire e a comunicare i quantitativi fisici di Gas immesso nella rete operata dal

Trasportatore sulla base di una regola di allocazione concordata con gli Utenti interessati e da questi sottoscritta.

Tali quantitativi vengono convertiti in energia utilizzando il PCS fornito dall'operatore del campo o, in casi di accordo in tal senso, dal Trasportatore.

Per ogni Utente, poi, il Trasportatore provvede a calcolare, per ciascun Punto di Consegna da Produzione Locale, i valori percentuali mensili di energia allocata che vengono utilizzati per le allocazioni giornaliere relative agli Utenti interessati. Qualora i volumi allocati non pervengano al Trasportatore entro il 5° giorno lavorativo, il Trasportatore provvederà ad allocare con il metodo *pro quota* sulla base dei programmi giornalieri di trasporto assegnati. Nel caso in cui, per un dato Giorno-gas, l'assegnazione sia pari a zero per tutti gli Utenti coinvolti, il Trasportatore ripartirà il totale misurato presso il Punto di Consegna in proporzione alla capacità conferita a ciascun Utente nel punto stesso.

Una volta determinata l'energia giornaliera immessa da ciascun Utente sulla rete gestita dal Trasportatore, quest'ultimo, secondo la definizione di "Produzione Locale" di cui al sottoparagrafo 9.3.2.3, calcola l'energia consegnata da Produzione Locale ~~e, per differenza, quella eventualmente~~ immessa interamente in RN.

9.5.5.5 *Le regole di allocazione ai Punti di Riconsegna su RR non interconnessi a reti di distribuzione*

Gli Utenti che prelevano Gas dalla rete presso un Punto di Riconsegna su RR condiviso e non interconnesso a reti di distribuzione devono fornire al Trasportatore una regola di allocazione del Gas transitato, sottoscritta da tutti gli Utenti su tale Punto di Riconsegna su RR, selezionata tra quelle riportate nell'Allegato 9A o concordata tra gli Utenti ed approvata dal Trasportatore.

9.5.5.6 *Modifiche alla regola di allocazione*

Nei casi di ingresso di un nuovo Utente su un dato Punto di Riconsegna su RR non interconnesso a reti di distribuzione o di modifica della regola di allocazione esistente, la relativa documentazione, in originale e sottoscritta da tutte le Parti interessate, dovrà essere inviata - nelle modalità indicate nell'Allegato 4A al capitolo "Procedure di coordinamento informativo"³ - rispettivamente dal nuovo Utente entrante o da quello proponente la modifica in copia conoscenza a tutte le parti interessate, entro il giorno 25 del mese di applicazione, e dovrà essere anticipata via fax o e-mail dagli stessi soggetti, sempre in copia conoscenza a tutte le parti coinvolte, entro 2 giorni lavorativi prima dell'inizio del mese di validità della procedura.

³ Fatta eccezione a quanto previsto nel sottoparagrafo 7.2.3 in relazione al trasferimento di capacità.

Il Trasportatore utilizzerà la nuova procedura di allocazione per il calcolo dei dati provvisori, di cui al paragrafo 9.4.3, entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento dell'approvazione da parte di tutte le altre Parti interessate.

Qualora entro la chiusura della contabilità definitiva del Gas del primo mese di applicazione della stessa il Trasportatore non abbia inviato alcuna comunicazione relativamente alla procedura di allocazione, la stessa deve intendersi come accettata ed implementata.

Nel caso in cui su un Punto di Riconsegna su RR non interconnesso a reti di distribuzione entri un nuovo Utente, la procedura di allocazione sarà efficace dal momento dell'ingresso del nuovo entrante sul Punto di Riconsegna su RR considerato ed avrà una durata minima mensile (ad esclusione del primo mese di applicazione); invece, nel caso di modifica di una procedura preesistente, la nuova procedura avrà efficacia a partire dal 1° giorno del primo mese di applicazione ed avrà una durata minima mensile.

9.5.5.7 Procedura Value

Qualora la procedura di allocazione preveda una ripartizione dei volumi che contempli il metodo "Value" descritto nell'Allegato 9A, all'interno della documentazione fornita dovrà essere indicato il tipo di profilatura da applicarsi al Value tra quelle indicate nell'Allegato 9A.6, l'Utente compensatore e l'incaricato di trasmettere mensilmente⁴ al Trasportatore i quantitativi misurati/stimati e relativi ai singoli Utenti.

9.5.5.8 Mancato accordo tra gli Utenti

Nel caso in cui gli Utenti non forniscano al Trasportatore la procedura di allocazione entro il giorno 25 del mese di applicazione della stessa, o questa risulti incompleta, il Trasportatore provvederà ad allocare i volumi con il metodo *pro quota* sulla base dei programmi di trasporto giornalieri schedulati.

9.5.5.9 Allocazioni definitive

Le allocazioni definitive verranno inviate dal Trasportatore agli Utenti entro il giorno 28 del mese successivo a quello di applicazione dell'allocazione.

Nel caso di procedure di allocazione che contemplano il metodo "Value", la Parte incaricata dovrà inviare al Trasportatore, via e-mail ed entro il 5° giorno lavorativo e comunque non oltre il giorno 9 del mese successivo a quello di applicazione dell'allocazione, il valore "Value"; tale comunicazione dovrà inoltre essere in copia a tutti gli Utenti coinvolti all'interno dell'Accordo. Il mancato rispetto di tale scadenza implicherà l'attribuzione alla quota "Value" di un valore pari a zero.

⁴ Il modulo per l'invio mensile del Value è disponibile sul sito Internet del Trasportatore.

Per uno schema riassuntivo delle attività, delle tempistiche e delle modalità per lo scambio delle informazioni tra Trasportatore ed Utenti relativamente alle procedure di allocazione ai Punti di Riconsegna su RR non interconnessi a reti di distribuzione, si rimanda all'Allegato 4A del capitolo "Procedure di coordinamento informativo".

9.5.5.10 Le regole di allocazione ai Punti di Riconsegna su RR interconnessi a reti di distribuzione

Per i Punti di Riconsegna su RR interconnessi a reti di distribuzione ("city-gate"), SGI, ai sensi di quanto previsto dal ~~TISG e dalla Delibera 555/2012, riceve le seguenti informazioni da parte dell'impresa di distribuzione che gestisce il city-gate~~ TISG riceve dal Gestore del SII:

- a) L'elenco degli Utenti della distribuzione (UDD) attivi sul city-gate, ~~(e dei relativi UDB)~~, aventi mercato a valle del Punto di Riconsegna della rete di trasporto;
- b) I dati aggregati misurati e profilati entro il ~~18 del mese M, termine di cui al TISG, articolo 28, comma 28.6, lettera a)~~, distinti per singolo UDD, relativi alla sessione di bilanciamento del mese M-1.

~~Gli UDD e gli Utenti del Bilanciamento (UDB) concorrono alla creazione della matrice di corrispondenza delle filiere commerciali del sistema, la quale definisce per ciascun punto di consegna dell'impresa di distribuzione, a quali UDB debbano essere ricondotti i prelievi relativi ai punti di riconsegna nella titolarità di ciascun UDD, trasmettendo al Trasportatore, attraverso i supporti informatici messi a disposizione dallo stesso, le informazioni necessarie al completamento delle filiere commerciali; a tale scopo:~~

- ~~i) Entro il penultimo giorno lavorativo del mese ciascun UDB, con riferimento a ciascun punto di consegna, definisce o aggiorna l'elenco degli UDD abilitati ad instaurare una relazione di corrispondenza con il medesimo UDB valida ai fini della sessione di bilanciamento relativa al mese successivo;~~
- ~~ii) Entro l'ultimo giorno lavorativo del mese ciascun UDD definisce o aggiorna le relazioni di corrispondenza con gli UDB, indicando le eventuali regole di ripartizione nel caso.~~

~~A valle della ricezione dei dati da parte degli operatori coinvolti, l'Impresa di Trasporto:~~

- ~~I. effettua la profilatura giornaliera dei dati mensili applicando i profili di prelievo standard associati alle categorie d'uso del gas;~~

~~In applicazione delle disposizioni previste dal TISG, ai fini del bilancio definitivo, il Gestore del SII ha la facoltà di rettificare i dati trasmessi entro il termine di cui al TISG, articolo 28, comma 28.6, lettera c).~~

~~In corrispondenza dei punti di riconsegna per i quali il SII abbia messo a disposizione le informazioni previste dal TISG, SGI prevede di:~~

~~4.1. individuare il quantitativo di Gas da allocare giornalmente ad ogni UDD secondo le modalità indicate nell'allegato 9C; sulla base dei dati resi disponibili dal Gestore del SII;~~

~~determina l'allocazione giornaliera degli Utenti presso ciascun city-gate partendo dai dati di cui alla precedente lettera b) e sulla base delle informazioni ricevute ai fini del completamento della matrice di corrispondenza da Distributori, UDD e UDB.~~

~~Qualora i dati comunicati dall'Impresa di Distribuzione non risultino riconciliati con il quantitativo mensile rilevato presso il Punto di Riconsegna su RR, la differenza tra il quantitativo mensile rilevato presso il Punto di Riconsegna su RR — al netto del quantitativo immesso a proprio titolo dall'Impresa di Distribuzione — e la somma dei quantitativi relativi agli utenti del servizio di distribuzione, così come comunicati dall'Impresa di Distribuzione, verrà ripartita tra gli utenti del servizio di distribuzione in misura proporzionale ai prelievi dei Punti di Riconsegna che non siano misurati mensilmente con dettaglio giornaliero o mensile; nel periodo compreso tra i mesi di ottobre ed aprile, tale ripartizione verrà effettuata tra i soli prelievi che non siano misurati mensilmente con dettaglio giornaliero o mensile associati a categorie d'uso del gas con componente termica. In assenza di tali tipologie di dati comunicati dall'Impresa di Distribuzione, ai fini di tale ripartizione verranno utilizzati i prelievi misurati con dettaglio giornaliero e/o mensile.~~

~~9.5.5.10.1 Matrice di corrispondenza del sistema: regole di allocazione~~

~~Il Trasportatore applica le regole, così come comunicate dagli UDD ai fini della ripartizione del gas fornito allo stesso UDD tra i suoi diversi UDB.~~

~~Tali regole sono:~~

- ~~➤ percentuale (ripartizione in base a percentuali prefissate);~~
- ~~➤ rank (ripartizione in base alla priorità definita ed a valori limite prefissati);~~
- ~~mista (combinazione dei precedenti due metodi);~~

9.5.5.11 *Modalità di allocazione definitiva del gas in caso di incompleta “mappatura” della catena commerciale*

~~Ai fini dell'allocazione definitiva del gas ai propri Utenti, il Trasportatore prenderà in considerazione solo le matrici di corrispondenza delle filiere commerciali definite compiutamente e comunicate nei termini previsti dalla normativa in vigore.~~

Qualora si verifichi il caso di matrici di corrispondenza delle filiere commerciali non chiuse, i prelievi relativi all'Utente della distribuzione per il quale non sia stata completata la filiera commerciale saranno attribuiti, direttamente dal gestore del SII, al Fornitore transitorio del Servizio di Default Trasporto, individuato ai sensi della Delibera 249/2012 e della Delibera 361/2013, ~~e così come stabilito dal TISG~~. Ai prelievi attribuiti al Fornitore transitorio del Servizio di Default Trasporto saranno applicati i corrispettivi con le modalità previste dalla normativa sopra richiamata.

9.5.5.12 *Allocazioni definitive*

Le allocazioni definitive verranno inviate dal Trasportatore agli Utenti entro il giorno 28 del mese successivo a quello di applicazione dell'allocazione e nella seconda versione entro la metà del secondo mese successivo a quello a cui i dati si riferiscono, come specificato al par. 9.4.4.

Per uno schema riassuntivo delle attività, delle tempistiche e delle modalità per lo scambio delle informazioni relativamente alle procedure di allocazione ai Punti di Riconsegna su RR interconnessi a reti di distribuzione, si rimanda all'Allegato 4A del capitolo “Procedure di coordinamento informativo”.

~~9.5.5.7 — Le regole di allocazione ai Punti di Riconsegna della RR interconnessi con reti di trasporto a valle~~

~~Per i punti di riconsegna delle altre reti di trasporto interconnesse alla rete SGI, valgono i quantitativi comunicati a tal fine dalla relativa Impresa di Trasporto. L'eventuale differenza tra i quantitativi misurati presso i punti d'interconnessione e la somma dei quantitativi di competenza degli Utenti in applicazione della deliberazione 192/09 viene attribuita all'Impresa di Trasporto interconnessa.~~

~~Tale eventuale differenza sarà comunicata all'Impresa Maggiore nell'ambito delle informazioni trasmesse per le attività di bilanciamento commerciale indicate al precedente par. 9.3.2.3 e saranno regolate direttamente dalle Reti Regionali interconnesse a valle della rete SGI con il Responsabile del Bilanciamento~~

9.6 CORRISPETTIVO DI SCOSTAMENTO

Nel caso in cui si verifichi uno scostamento dell’Utente in un Punto di Riconsegna su RR superiore al 10 per cento, il Trasportatore applica un corrispettivo pari 1,1 volte l’ammontare annuale del corrispettivo unitario di capacità nel Punto di Riconsegna su RR in cui avviene lo scostamento, moltiplicato per il massimo scostamento registrato nel mese superiore al 10 per cento⁵.

~~Il Trasportatore consente all’Utente, che abbia generato uno scostamento, di richiedere un incremento di capacità, secondo le modalità descritte nel sottoparagrafo 5.9.1.5. L’ammontare massimo dei corrispettivi di scostamento applicati ad un Utente presso un punto di riconsegna, con riferimento all’interno anno termico, non può essere superiore a 1,1 volte l’ammontare annuale del corrispettivo unitario di capacità nei punti di riconsegna in cui avviene lo scostamento, moltiplicato per il massimo scostamento registrato nel medesimo punto nel corso dell’anno termico.~~

Il corrispettivo di cui sopra non è dovuto nel caso di uno scostamento in un Punto di Riconsegna su RR, conseguente alla fornitura di gas naturale a carri bombolai, relativamente alla quota di capacità effettivamente utilizzata per la fornitura alternativa, nei casi di riduzione o sospensione del servizio di trasporto o di distribuzione per:

- interventi manutentivi e potenziamenti del sistema;
- interventi sulle reti causati da opere di terzi;
- interventi sulle reti di trasporto legati a emergenze di servizio di cui al paragrafo 20.2;
- interventi sulle reti di distribuzione riconducibili ad emergenze di servizio, definite analogamente al sottoparagrafo 20.2;
- altri interventi effettuati dal Trasportatore per esigenze del sistema.

Ai fini di tale esenzione, l’Utente deve inviare al Trasportatore, anticipata via fax e/o e-mail, entro e non oltre il 5° giorno lavorativo del mese M+1, la richiesta (in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio) attestante il diritto all’esenzione

⁵ Nello more dell’approvazione e pubblicazione dei corrispettivi di trasporto in €/a/kWh/g, la fatturazione degli scostamenti sarà effettuata convertendo il supero rispetto alla capacità conferita in Sm³/g attraverso il meccanismo di cui all’Allegato 5B.

per la fornitura a carri bombolai nel giorno o nei giorni interessati dallo scostamento, e contenente le seguenti informazioni:

- il Punto di Riconsegna su RR interessato dalla fornitura di gas naturale a carri bombolai;
- per tale Punto di Riconsegna su RR e per ciascuno dei giorni interessati dallo scostamento, il volume giornaliero (espresso in Sm³/g) attribuito alla fornitura alternativa;
- la tipologia dell'intervento tra quelle individuate al paragrafo precedente, nonché la data e il luogo di prestazione del servizio sostitutivo. Nel caso in cui il servizio sostitutivo sia prestato per riduzione o sospensione del servizio di distribuzione, tale documentazione viene rilasciata dall'Impresa di Distribuzione.

La richiesta di esenzione non sarà ritenuta valida dal Trasportatore qualora:

- i dati e la documentazione di cui sopra risultino incompleti e/o non corretti;
- l'Utente non rispetti i tempi, le modalità ed i mezzi per l'invio delle informazioni richieste.

Nel caso in cui si verifichi uno scostamento fra la capacità utilizzata da un Utente e la capacità conferita al medesimo Utente su un Punto di Riconsegna termoelettrico, SGI applicherà al massimo scostamento registrato nel giorno (non tenendo conto della tolleranza del 10 per cento) un corrispettivo pari a 1,1 volte il prodotto tra l'ammontare del corrispettivo unitario di capacità annuale presso il Punto in oggetto, riproporzionato su base giornaliera e il coefficiente moltiplicativo di cui alla Delibera 512/17.

Nel caso in cui si verifichi uno scostamento fra la capacità utilizzata da un Utente e la capacità conferita al medesimo Utente su un Punto di Riconsegna, direttamente allacciato alla rete di trasporto, che alimenta un impianto di distribuzione gas per autotrazione (impianto di autotrazione), SGI applicherà, conformemente a quanto previsto dalla Delibera 487/2017, per i primi 90 giorni dell'anno termico, anche non consecutivi, in cui si verifichi tale scostamento, un corrispettivo pari al corrispettivo di capacità annuale del Punto di Riconsegna, riproporzionato su base giornaliera, moltiplicato per la quota di scostamento giornaliero inferiore o uguale al 50% della capacità conferita. In caso di scostamenti eccedenti il limite del 50%, si applicherà, al massimo scostamento registrato all'interno del mese, il corrispettivo di cui all'art. 17.9 della Deliberazione 137/02.

Ai fini dell'applicazione della Delibera 487/2017, il Trasportatore applica le riduzioni alle fatture di scostamento di cui sopra (valide per i Punti di riconsegna che alimentano impianti di autotrazione direttamente connessi alla rete di trasporto) anche per gli impianti di autotrazione connessi alla rete di distribuzione. A tal fine l'Utente che, ai sensi del Capitolo 5 e del Capitolo 7 del presente Codice abbia attestato una quota di

**Sezione “Erogazione del servizio di trasporto”
Capitolo 9 - Bilanciamento**

capacità funzionale all'alimentazione di impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione, comunicherà i quantitativi giornalieri di gas relativi alla fornitura di ciascun impianto di distribuzione di gas naturale per autotrazione connesso alla rete di distribuzione. Le modalità di applicazione delle riduzioni e le modalità di trasmissione delle informazioni saranno specificate attraverso apposita procedura pubblicata sul sito internet del Trasportatore alla quale si rimanda per quanto non specificato all'interno del Codice.

La riduzione si applica per i primi 90 giorni dell'anno termico, anche non consecutivi, in cui si verifichi tale scostamento e si applica al singolo impianto di autotrazione; nel caso di cambio di fornitura, all'Utente del Bilanciamento che subentra nella fornitura e ne dà informazione al Trasportatore attraverso l'apposita modulistica presente sul proprio sito internet, verrà applicata la riduzione dei corrispettivi di scostamento per i giorni residui rispetto ai 90 complessivi all'interno dell'anno termico.

PROCEDURA RETTIFICA DATI SETTLEMENT AI SENSI DEL CAPITOLO 9, PAR.9.4.4 E 9.5 DEL CODICE DI RETE – MODULO RICHIESTA (ALLEGATO 2/A – DICHIARAZIONE DATI IMPRESA DI DISTRIBUZIONE)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscrittonato a il Codice Fiscale residente a in qualità di della Società(inserire denominazione della Impresa di Distribuzione)..... (di seguito **“Impresa di Distribuzione”**) avente sede legale in Cap. Soc. euro, Codice Fiscale / Partita IVA, iscrizione al registro delle imprese di n°..... munito degli opportuni poteri di firma, sotto la propria responsabilità, in nome e per conto dell’Impresa di Distribuzione, con riferimento alla competenza del mese di (inserire il mese e l’anno di competenza),

DICHIARA

- di essere soggetto in possesso di adeguati poteri per attestare, in nome e per conto dell’Impresa di Distribuzione, i nuovi dati di prelievo giornaliero presso il/i Punto/i di Riconsegna che non hanno positivamente superato la verifica di coerenza condotta sui criteri definiti ai sensi del comma 9.2 del TISG, ai sensi e per gli effetti della *“Procedura per la richiesta di rettifica dei dati di prelievo funzionali alla determinazione del bilancio di trasporto definitivo”* che dichiara di conoscere ed accettare;
- che, a tal riguardo, i dati riportati nell’Allegato 1 corrispondono ai dati effettivi di prelievo in possesso della Impresa di Distribuzione e, pertanto, ne attesta la veridicità e correttezza ai fini del bilancio di trasporto.

Luogo li .. / .. /....
(data e luogo di sottoscrizione)

Per l’Impresa di Distribuzione

f.to _____ (*)
(timbro e firma)

Il sottoscritto, in nome e per conto dell’Impresa di Distribuzione, dichiara altresì:

- di essere consapevole che Società Gasdotti Italia S.p.A. non assume alcuna responsabilità nei confronti dell’Utente del Bilanciamento e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati rettificati, così come comunicati ai sensi della presente procedura;
- di essere consapevole che Società Gasdotti Italia rende disponibili su richiesta dell’Autorità le informazioni relative alle richieste di rettifica pervenute ai sensi del presente paragrafo anche per l’esercizio delle sue funzioni di vigilanza e controllo;
- di assumere inderogabilmente l’impegno alla rettifica del dato presso il Gestore del SII¹, secondo le modalità e le tempistiche da quest’ultimo definite, in tempi utili per lo svolgimento della Sessione di Aggiustamento relativa all’anno di riferimento

Luogo li .. / .. /....
(data e luogo di sottoscrizione)

Per l’Impresa di Distribuzione

f.to _____ (*)

¹ Ovvero di verificare presso il SII il corretto recepimento ed elaborazione del dato

(timbro e firma)

(*) Allegare Fotocopia del documento di identità del dichiarante

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto nato a il Codice Fiscale residente a in qualità di della Società (*inserire denominazione sociale dell'Utente del Bilanciamento*)..... (di seguito **“Utente del Bilanciamento”**) avente sede legale in Cap. Soc. euro, Codice Fiscale / Partita IVA, iscrizione al registro delle imprese di n° munito degli opportuni poteri di firma, , sotto la propria responsabilità, in nome e per conto dell'Utente del Bilanciamento, con riferimento alla competenza del mese di (*inserire il mese e l'anno di competenza*)

DICHIARA

- di essere soggetto in possesso di adeguati poteri per attestare, in nome e per conto dell'Utente del Bilanciamento, i nuovi dati di prelievo giornaliero presso al/i Punto/i di Riconsegna che non hanno positivamente superato la verifica di coerenza condotta sui criteri definiti ai sensi del comma 9.2 del TISG, ai sensi e per gli effetti della *“Procedura per la richiesta di rettifica dei dati di prelievo funzionali alla determinazione del bilancio di trasporto definitivo”* che dichiara di conoscere ed accettare;
- che l'Utente del Bilanciamento ha richiesto all'Impresa di Distribuzione, per il tramite dell'UdD interessato, la rettifica delle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero calcolato presso il Gestore del SII nel rispetto delle tempistiche e modalità previste dal Gestore dal SII (se presenti sin dal la prima pubblicazione del Gestore del SII di cui al comma 28.1 del TISG) e di non aver ottenuto dall'Impresa di Distribuzione , nel rispetto delle tempistiche eventualmente previste dalla medesima Impresa di Distribuzione, il nuovo dato di prelievo giornaliero da considerare in luogo di quello calcolato e comunicato ai sensi del comma 28.5 del TISG dal Gestore del SII né la documentazione di cui al punto 2 della *“Procedura per la richiesta di rettifica dei dati di prelievo funzionali alla determinazione del bilancio di trasporto definitivo”* né conferma del prelievo giornaliero calcolato e reso disponibile dal Gestore del SII ai sensi del TISG, comma 28.5;
- che, a tal riguardo, i dati riportati nell'Allegato 1 corrispondono ai dati effettivi di prelievo in possesso dell'Utente del Bilanciamento e, pertanto, ne attesta la veridicità e correttezza.
- Di essere consapevole che Società Gasdotti Italia rende disponibili su richiesta dell'Autorità le informazioni relative alle richieste di rettifica pervenute ai sensi del presente paragrafo anche per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo;
- di assumere inderogabilmente l'impegno di richiedere all'Impresa di Distribuzione interessata, per il tramite dell'UdD interessato, di provvedere alla rettifica del dato presso il Gestore del SII¹, secondo le modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite, in tempi utili per lo svolgimento della Sessione di Aggiustamento relativa all'anno di riferimento

Luogo li .. / .. /

(*data e luogo di sottoscrizione*)

Per l'Utente del Bilanciamento

¹ Ovvero di verificare presso il SII il corretto recepimento ed elaborazione del dato

f.to _____ (*)
(timbro e firma)

(*) Allegare Fotocopia del documento di identità del dichiarante

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto nato a il Codice Fiscale residente a in qualità di della Società (*inserire denominazione sociale dell'Utente del Distribuzione*) (di seguito **"Utente della Distribuzione"**) avente sede legale in Cap. Soc. euro, Codice Fiscale / Partita IVA, iscrizione al registro delle imprese di n° munito degli opportuni poteri di firma, , sotto la propria responsabilità, in nome e per conto dell'Utente della Distribuzione, con riferimento alla competenza del mese di (inserire il mese e l'anno di competenza)

DICHIARA

- di essere soggetto in possesso di adeguati poteri per attestare, in nome e per conto dell'Utente della Distribuzione, i nuovi dati di prelievo giornaliero presso al/i Punto/i di Riconsegna che non hanno positivamente superato la verifica di coerenza condotta sui criteri definiti ai sensi del comma 9.2 del TISG, ai sensi e per gli effetti della *"Procedura per la richiesta di rettifica dei dati di prelievo funzionali alla determinazione del bilancio di trasporto definitivo"* che dichiara di conoscere ed accettare;
- di aver ha richiesto all'Impresa di Distribuzione, , la rettifica delle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero calcolato presso il Gestore del SII nel rispetto delle tempistiche e modalità previste dal Gestore dal SII (se presenti sin dal la prima pubblicazione del Gestore del SII di cui al comma 28.1 del TISG) e di non aver ottenuto dall'Impresa di Distribuzione , nel rispetto delle tempistiche eventualmente previste dalla medesima Impresa di Distribuzione, il nuovo dato di prelievo giornaliero da considerare in luogo di quello calcolato e comunicato ai sensi del comma 28.5 del TISG dal Gestore del SII né la documentazione di cui al punto 2 della *"Procedura per la richiesta di rettifica dei dati di prelievo funzionali alla determinazione del bilancio di trasporto definitivo"* né conferma del prelievo giornaliero calcolato e reso disponibile dal Gestore del SII ai sensi del TISG, comma 28.5;
- che, a tal riguardo, i dati riportati nell'Allegato 1 corrispondono ai dati effettivi di prelievo in possesso dell'Utente della Distribuzionee, pertanto, ne attesta la veridicità e correttezza.
- Di essere consapevole che Società Gasdotti Italia rende disponibili su richiesta dell'Autorità le informazioni relative alle richieste di rettifica pervenute ai sensi del presente paragrafo anche per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo;
- di assumere inderogabilmente l'impegno di richiedere all'Impresa di Distribuzione interessata, , di provvedere alla rettifica del dato presso il Gestore del SII¹, secondo le modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite, in tempi utili per lo svolgimento della Sessione di Aggiustamento relativa all'anno di riferimento

Luogo li .. / .. /

(*data e luogo di sottoscrizione*)

Per l'Utente della Distribuzione

f.to _____ (*)

¹ Ovvero di verificare presso il SII il corretto recepimento ed elaborazione del dato

(timbro e firma)

(*) Allegare Fotocopia del documento di identità del dichiarante

ALLEGATO 9/D

Procedura per la richiesta di rettifica dei dati di prelievo funzionali alla determinazione del bilancio di trasporto definitivo, ai sensi della deliberazione 222/2020/R/GAS e del Comunicato ARERA 28 Luglio 2020

1. Premessa

Con riferimento a quanto previsto nel Capitolo 9, paragrafo 9.4.4, del Codice di Rete, la presente procedura (di seguito “procedura”) definisce, nell’ambito delle attività funzionali alla determinazione del bilancio di trasporto definitivo, modalità e termini per la presentazione a Società Gasdotti Italia S.p.A. (di seguito “SGI”) da parte dell’Utente del bilanciamento (di seguito: “UdB”) di richieste di rettifica dei dati di prelievo dei punti di riconsegna della distribuzione (di seguito “PdR”) compresi nell’elenco dei PdR che non hanno positivamente superato le verifiche di cui al comma 9.2 del TISG.

2. Riferimenti

- TISG;
- Deliberazione 222/2020/R/gas e 521/2020/R/gas dell’Autorità di Regolazione per Energie Reti e Ambiente (di seguito “Autorità”);
- Comunicato dell’Autorità “TISG: Applicazione della deliberazione 222/2020/R/gas” pubblicato in data 28 luglio 2020;
- Codice di Rete SGI.

3. Modalità e termini per la presentazione delle richieste di rettifica

L’UdB ha la facoltà di richiedere, secondo le modalità e i termini di cui al presente paragrafo 3, la rettifica dei dati di prelievo giornaliero dei PdR della distribuzione compresi nell’elenco dei PdR che non hanno positivamente superato le verifiche di cui al comma 9.2 del TISG, come comunicato dal Gestore del SII ai sensi del comma 28.5 del TISG. Non saranno accettate richieste di rettifica relative a PdR non risultanti in tale elenco.

La richiesta di rettifica dovrà essere presentata mediante la trasmissione di una comunicazione all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata **commerciale@pec.sgispa.com** e per conoscenza all’impresa di distribuzione interessata, utilizzando il *Modulo di richiesta di rettifica dati*, debitamente compilato e firmato dal legale rappresentante/procuratore della società munito degli opportuni poteri di firma ovvero da soggetto da questi delegato alla comunicazione¹, e l’*Allegato 1* alla procedura, specificando:

- nel corpo della PEC e nel *Modulo di richiesta di rettifica dati*, i riferimenti telefonici ed e-mail in aggiunta all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata per eventuali comunicazioni da parte di SGI²;

¹ In occasione della prima richiesta di rettifica dovrà essere rilasciata dichiarazione sostitutiva attestante i poteri di firma secondo il modello reso disponibile da SGI.

² Ivi inclusa la trasmissione da parte di SGI dell’eventuale comunicazione di mancata accettazione della richiesta.

- nell'*Allegato 1*, le informazioni relative al/ai nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero che rettifica il/i dato/i comunicato/i a SGI dal Gestore del SII³ seguendone il format reso disponibile da SGI tramite le funzionalità del proprio sito internet.

Ai fini della ricevibilità della richiesta di rettifica, la comunicazione dell'UdB a SGI deve essere corredata da:

1. dichiarazione di aver ottenuto l'accordo degli utenti del servizio di distribuzione (di seguito: "UdD") interessati circa la richiesta di correzione e i relativi dati di cui all'*Allegato 1*;
2. dichiarazione dell'impresa di distribuzione interessata, secondo il modello reso disponibile da SGI tramite le funzionalità del proprio sito internet, con cui l'impresa di distribuzione medesima:

- a. attesti la correttezza del/dei nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero presso il PdR comunicato/i nell'*Allegato 1* ai fini del bilancio di trasporto⁴ e,
- b. assuma inderogabilmente l'impegno alla rettifica delle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero calcolato presso il Gestore del SII⁵, secondo le modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite, in tempi utili per lo svolgimento della sessione di aggiustamento relativa all'anno di riferimento,

ovvero, qualora l'UdB non sia in grado di ottenere tale dichiarazione nei termini di cui al precedente punto 2 nei termini di cui al successivo paragrafo,4

3. dichiarazione del medesimo UdB, secondo il modello reso disponibile da SGI tramite le funzionalità del proprio sito internet, con cui l'UdB medesimo:
 - a. attesti di aver richiesto per tempo all'impresa di distribuzione interessata, per il tramite dell'UdD interessato, la rettifica delle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero calcolato nel rispetto delle tempistiche e modalità previste dal Gestore dal SII (se presenti sin dalla prima pubblicazione del Gestore del SII di cui al comma 28.1 del TISG), e di non aver ottenuto dall'impresa di distribuzione, nel rispetto delle tempistiche e modalità di cui alla presente Procedura nonché secondo le modalità e le tempistiche eventualmente previste dalla medesima impresa di distribuzione, il nuovo dato di prelievo giornaliero da considerare in luogo di quello calcolato e comunicato ai sensi del comma 28.5 del TISG dal Gestore del SII né la documentazione di cui al precedente punto 2 né conferma del prelievo giornaliero calcolato e reso disponibile dal Gestore del SII ai sensi del TISG, comma 28.5;
 - b. indichi sotto la propria responsabilità il/i nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero del punto di distribuzione da utilizzare ai fini del bilanciamento (SGI provvederà ad informare l'Autorità inviando i riferimenti dell'UdB, dell'impresa di distribuzione, dell'UdD, nonché dati e PdR per ogni eventuale seguito di competenza della stessa)⁶;

³ In formato csv e con volumi espressi in Sm3, senza cifre decimali e senza separatore delle migliaia.

⁴ Con la presentazione di tale dichiarazione l'impresa di distribuzione, nel dichiarare che i dati comunicati "corrispondono ai dati effettivi di prelievo in possesso dell'impresa di distribuzione e pertanto, ne attesta la veridicità e correttezza", attesta che i dati comunicati nell'ambito della presente procedura corrispondono alle informazioni di prelievo in suo possesso sulla base delle evidenze e dei documenti nella propria disponibilità al momento della dichiarazione.

⁵ Ovvero a verificare presso il SII il corretto recepimento ed elaborazione del dato.

⁶ Con la presentazione di tale dichiarazione l'UdB, nel dichiarare che i dati comunicati "corrispondono ai dati effettivi di prelievo in possesso dell'Utente del Bilanciamento e pertanto, ne attesta la veridicità e correttezza", attesta che i dati comunicati nell'ambito della presente procedura corrispondono alle informazioni di prelievo in suo possesso sulla base delle evidenze e dei documenti nella propria disponibilità al momento della dichiarazione.

- c. assuma inderogabilmente l'impegno a richiedere all'impresa di distribuzione interessata, per il tramite dell'UdD interessato, di provvedere alla rettifica di competenza presso il Gestore del SII⁷, secondo le modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite, in tempi utili per lo svolgimento della sessione di aggiustamento relativa all'anno di riferimento;

ovveroin alternativa a quanto previsto al precedente punto 3,

4. dichiarazione dell'UdD, secondo il modello reso disponibile da SGI tramite le funzionalità del proprio sito internet, con cui l'UdD medesimo:

- a. attesti di aver richiesto per tempo all'impresa di distribuzione interessata la rettifica delle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero calcolato nel rispetto delle tempistiche e modalità previste dal Gestore dal SII (se presenti sin dal la prima pubblicazione del Gestore del SII di cui al comma 28.1 del TISG), e di non aver ottenuto dall'impresa di distribuzione, nel rispetto delle tempistiche e modalità di cui alla presente Procedura nonché secondo le modalità e le tempistiche eventualmente previste dalla medesima impresa di distribuzione, il nuovo dato di prelievo giornaliero da considerare in luogo di quello calcolato e comunicato ai sensi del comma 28.5 del TISG dal Gestore del SII né la documentazione di cui al precedente punto 2 né conferma del prelievo giornaliero calcolato e reso disponibile dal Gestore del SII ai sensi del TISG, comma 28.5;
- b. indichi sotto la propria responsabilità il/i nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero del punto di distribuzione da utilizzare ai fini del bilanciamento (SGI provvederà ad informare l'Autorità inviando i riferimenti dell'UdB, dell'impresa di distribuzione, dell'UdD, nonché dati e PdR per ogni eventuale seguito di competenza della stessa)⁸;
- c. assuma inderogabilmente l'impegno a richiedere all'impresa di distribuzione interessata, di provvedere alla rettifica di competenza presso il Gestore del SII⁹, secondo le modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite, in tempi utili per lo svolgimento della sessione di aggiustamento relativa all'anno di riferimento;

SGI non riterrà ammissibili richieste di rettifica di cui al presente paragrafo non complete e/o pervenute fuori dai termini indicati dalla stessa, e/o, nei casi in cui l'UdB non abbia presentato la dichiarazione di cui al precedente punto, che siano relative a PdR della distribuzione i cui dati di prelievo giornaliero calcolato siano stati esplicitamente confermati dall'impresa di distribuzione stessa al Gestore del SII nell'ambito della procedura di cui al TISG, comma 28.4..

Resta inteso che SGI non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'UdB e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati messi a disposizione dal Gestore del SII e non risponde di eventuali effetti o danni nei confronti dell'UdB o di soggetti terzi derivanti dall'utilizzo di tali informazioni ovvero dalla loro mancata messa a disposizione da parte del Gestore del SII.

⁷ Ovvero a verificare presso il SII il corretto recepimento ed elaborazione del dato.

⁸ Con la presentazione di tale dichiarazione l'UdD, nel dichiarare che i dati comunicati "corrispondono ai dati effettivi di prelievo in possesso dell'Utente della Distribuzione e pertanto, ne attesta la veridicità e correttezza", attesta che i dati comunicati nell'ambito della presente procedura corrispondono alle informazioni di prelievo in suo possesso sulla base delle evidenze e dei documenti nella propria disponibilità al momento della dichiarazione.

⁹ Ovvero a verificare presso il SII il corretto recepimento ed elaborazione del dato.

Analogamente, SGI non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'UdB e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati rettificati, così come comunicati dall'UdB, ai sensi della presente procedura. L'UdB, pertanto, nella presentazione della richiesta di rettifica assume piena e diretta responsabilità in merito a quanto dichiarato e comunicato con la stessa.

SGI rende disponibili all'Autorità le informazioni relative alle richieste di rettifica pervenute ai sensi del presente paragrafo anche per l'esercizio delle sue funzioni di vigilanza e controllo.

4. Tempistiche per la presentazione delle richieste di rettifica

Ai sensi del Capitolo 9, paragrafo 9.4.4, del Codice di Rete, la richiesta di rettifica ai sensi della presente procedura dovrà pervenire a SGI entro il **sesto giorno lavorativo** al termine di cui al TISG comma 28.6 lettera c bilancio di trasporto definitivo.

SGI comunicherà l'eventuale mancata accettazione della richiesta di rettifica ai contatti di riferimento indicati del Modulo di Richiesta, con anticipo rispetto alla determinazione del

5. Corrispettivo per la rettifica

In applicazione della Procedura ed ai sensi di quanto previsto al Capitolo 9, paragrafo 9.4.4, del Codice di Rete, l'UdB che effettua la richiesta dovrà corrispondere a SGI, per ciascun PdR oggetto della richiesta di rettifica, un corrispettivo pari a Euro 500 + IVA.

6. Comunicazioni

Di seguito è disponibile la bozza di testo standard utile ai fini della richiesta tramite mail:

“Oggetto: “Richiesta di rettifica dati di prelievo della distribuzione ai sensi della deliberazione 222/2020/R/gas”.

“Con riferimento alla Procedura pubblicata sul sito internet di Società Gasdotti Italia S.p.A. inerente la richiesta di rettifica, si inviano il *Modulo di richiesta di rettifica dati* e i relativi Allegati.”

Per ulteriori informazioni relativamente alla presente procedura è possibile contattare:

Ufficio Gestione Commerciale e Trasporto

Telefono: 0775 8860 10/22/42

Indirizzo di posta elettronica: **commerciale@sgispa.com**

**PROCEDURA RETTIFICA DATI SETTLEMENT AI SENSI DEL CAPITOLO 9, PAR. 9.4.4, DEL CODICE DI RETE –MODULO
DICHIARAZIONE POTERI DI FIRMA E DELEGA**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIO

Il sottoscritto nato a il Codice Fiscale residente a in qualità di della Società (*inserire denominazione sociale dell'Utente del Bilanciamento*) (di seguito **“Utente del Bilanciamento”**) avente sede legale in Cap. Soc. euro, Codice Fiscale / Partita IVA, iscrizione al registro delle imprese di n°, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate all'art. 76 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

- di essere Legale Rappresentante *pro tempore* o procuratore dell'Utente del Bilanciamento come sopra meglio identificato;
- di disporre di adeguati poteri di firma ai fini della sottoscrizione della presente dichiarazione e quindi del potere di impegnare la Società in relazione a quanto previsto dalla *“Procedura per la richiesta di rettifica dei dati di prelievo funzionali alla determinazione del bilancio di trasporto definitivo”*, nonché dalle pertinenti disposizioni regolatorie e del Codice di Rete di Società Gasdotti Italia ivi richiamate;
- che, oltre al sottoscritto, i soggetti abilitati ad impegnare l'Utente del Bilanciamento in relazione a tutte le richieste di rettifica che, nei termini di cui alla Procedura, verranno presentate in nome e per conto dell'Utente del Bilanciamento sono i seguenti:

-(nominativo soggetto delegato)..... nato/a il.../.../..., codice fiscale....., residente a,
-(nominativo soggetto delegato)..... nato/a il.../.../..., codice fiscale....., residente a,
-(nominativo soggetto delegato)..... nato/a il.../.../..., codice fiscale....., residente a,
-

Il sottoscritto, in nome e per conto dell'Utente del Bilanciamento, si impegna espressamente affinché quest'ultimo per mezzo di suo legale rappresentate *pro tempore* o procuratore comunichi a Società Gasdotti Italia S.p.A. revoche e/o modifiche che dovessero sopravvenire nei poteri di rappresentanza e/o di quelli conferiti ai soggetti sopra indicati, ivi compresi i casi di sostituzione e/o integrazione dei soggetti delegati.

Per l'Utente del Bilanciamento

Luogo li .. / .. /
(data e luogo di sottoscrizione)

F.to _____ (*)
(timbro e firma)

(*) Allegare documento di identità del sottoscrittore

PROCEDURA RETTIFICA DATI SETTLEMENT AI SENSI DEL CAPITOLO 9, PAR.9.4.4, DEL CODICE DI RETE – MODULO RICHIESTA

Modulo di richiesta di rettifica dei dati di prelievo funzionali alla determinazione del bilancio di trasporto definitivo

Il sottoscritto nato a il Codice Fiscale residente a in qualità di della Società (*inserire denominazione sociale dell'Utente del Bilanciamento*) (di seguito **"Utente del Bilanciamento"**) avente sede legale in Cap. Soc. euro, Codice Fiscale / Partita IVA, iscrizione al registro delle imprese di n°..... munito degli opportuni poteri per la sottoscrizione del presente "Modulo di richiesta di rettifica dei dati di prelievo funzionali alla determinazione del bilancio di trasporto definitivo", sotto la propria responsabilità, in nome e per conto dell'Utente del Bilanciamento,

DICHIARA

- di conoscere e accettare espressamente tutte le disposizioni definite nella *"Procedura per la richiesta di rettifica dei dati di prelievo funzionali alla determinazione del bilancio di trasporto definitivo"*, nonché le disposizioni regolatorie e del Codice di Rete di Società Gasdotti Italia S.p.A. ivi richiamate;
- di essere consapevole che Società Gasdotti Italia S.p.A non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente del Bilanciamento e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati rettificati, così come comunicati ai sensi della presente procedura;
- di assumere piena e diretta responsabilità in merito a quanto dichiarato e comunicato con la presente richiesta;
- di aver ottenuto l'accordo degli utenti del servizio di distribuzione interessati circa la richiesta di correzione e i relativi dati di cui all'Allegato 1

E COMUNICA

- le informazioni, di cui all'Allegato 1, relative ai nuovi dati di prelievo giornaliero che rettificano i dati comunicati a Società Gasdotti Italia S.p.A dal Gestore del SII in relazione al/ai Punto/i di Riconsegna che non hanno positivamente superato la verifica di coerenza condotta sui criteri definiti ai sensi del comma 9.3 del TISG
- che, in base alle informazioni in proprio possesso, la causa cui è riconducibile la non correttezza del dato comunicato dal Gestore del SII è la seguente¹:
.....
.....
- che eventuali comunicazioni da parte di Società Gasdotti Italia S.p.A, inclusa l'eventuale comunicazione di mancata accettazione da parte di Società Gasdotti Italia S.p.A dei dati di cui all'Allegato 1, dovranno essere inviate via e-mail ai contatti di riferimento di seguito indicati

¹ Informazione di natura facoltativa utilizzata in supporto al miglioramento del processo di rettifica.

Indirizzo Email dell'utente:

Per l'Utente del Bilanciamento

Luogo li .. / .. /....

(data e luogo di sottoscrizione)

F.to _____

(timbro e firma)

GLOSSARIO

Vengono di seguito elencati alcuni dei termini ricorrenti nel Codice di Rete (alcuni dei quali già definiti all'interno del documento al momento del loro primo utilizzo).

Poiché, nella maggior parte dei casi, tali termini vengono utilizzati con un particolare significato, in funzione dell'argomento trattato, si è ritenuto opportuno riassumerli nel presente allegato per maggior chiarezza e facilità di lettura.

Definizione	Descrizione
<i>Allocazione</i>	Il processo attraverso il quale il Gas, misurato in immissione o in prelievo dalla rete di trasporto, è contabilmente attribuito ai vari Utenti.
<i>Anno Termico</i>	Periodo temporale di riferimento la cui durata va dal 1° ottobre al 30 settembre successivo.
<i>Apparecchiature DMDU</i>	Apparecchiature per le quali è disponibile alla fine della giornata il dato di consumo giornaliero (DMDU = Daily Metered Daily Updated); tale categoria corrisponde con quella individuata dall'Impresa Maggiore mediante la sigla: MG
<i>Apparecchiature DMMU</i>	Apparecchiature per le quali è disponibile il dato di consumo giornaliero ma solo alla fine del mese; tale dato di consumo è ricavabile mediante planimetrazione del diagramma fornito dallo strumento (DMMU = Daily Metered Monthly Updated)
<i>Apparecchiature DMMUC</i>	Apparecchiature per le quali è disponibile il dato di consumo giornaliero ma solo alla fine del mese; tale dato di consumo è ricavabile mediante raccolta (ad esempio tramite una stampante) delle registrazioni del flow computer installato (DMMUC = Daily Metered Monthly

Definizione	Descrizione
	Updated Computer)
<i>Apparecchiature NDM</i>	Apparecchiature che forniscono unicamente il dato di consumo mensile; sono misuratori volumetrici senza flow computer provvisti o meno di registratore grafico di pressione e temperatura (manotermografo). (NDM= Non Daily Metered).
<i>Area di Influenza</i>	Area geografica all'interno della quale viene consumato il Gas Naturale immesso in rete da una determinata centrale di trattamento di produzioni locali.
<i>Area di Prelievo</i>	Ciascuna delle aree geografiche in cui è suddiviso, ai fini tariffari, il territorio nazionale raggiunto dalla rete di metanodotti gestita dal Trasportatore e dall'Impresa Maggiore.
<i>Area Omogenea di Prelievo (AOP)</i>	Porzione di rete di trasporto per la quale il valore del PCS medio mensile del gas naturale riconsegnato sia uguale per tutti i punti di riconsegna e presenti, rispetto ai valori del PCS medio mensile del gas naturale delle AOP adiacenti, una differenza non superiore al $\pm 2\%$.
<i>Capacità di Trasporto disponibile o Capacità Disponibile</i>	E' la quota parte di Capacità di Trasporto non conferita.
<i>Capacità di Trasporto</i>	E' la capacità di trasporto così come definita al capitolo: "Conferimento di capacità di trasporto".
<i>Codice di Rete</i>	Il presente documento, inclusi tutti gli Allegati che ne costituiscono parte integrante ed essenziale.
<i>Conferimento</i>	L'esito del processo di impegno di capacità di trasporto che individua la quantità massima di Gas che ciascun Utente può immettere in o prelevare dalla rete, espressa come volume giornaliero misurato alle condizioni

Definizione	Descrizione
	standard.
<i>Contratto di Trasporto o Contratto</i>	Il documento attraverso il quale le parti contraenti, cioè il Trasportatore e gli Utenti, definiscono gli elementi specifici del servizio di trasporto richiesto, disciplinato sulla base delle disposizioni di cui al Codice di Rete.
<i>Decreto Legislativo o Decreto</i>	Il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n°164 "Attuazione della Direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale".
<i>DM 18/06/2010</i>	Decreto ministeriale 18/06/2010 – trasporto e stoccaggio di gas naturale
<i>Delibera</i>	La Delibera n. 137/02 "Adozione di garanzie di libero accesso al servizio di trasporto di gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete".
<i>Delibera 336/16</i>	Delibera 336/2016/R/gas: "Avvio di un progetto pilota relativo al conferimento di capacità presso i punti di riconsegna della rete di trasporto gas che alimentano impianti di generazione di energia elettrica"
<i>Delibera 487/17</i>	<i>Delibera 487/2017/R/gas:</i> "Disposizioni in materia di corrispettivi per supero di capacità presso i punti di riconsegna della rete di trasporto gas che alimentano impianti di distribuzione di gas per autotrazione"
<i>Delibera 512/17</i>	Delibera 512/2017/R/gas: "Completamento del progetto pilota relativo al conferimento di capacità presso i punti di riconsegna della rete di trasporto gas che alimentano impianti di generazione di energia elettrica"
<i>Delibera 120/01</i>	La Deliberazione 30 maggio 2001, n°120 "Criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di GNL"
<i>Delibera 40/14</i>	Delibera 40/2014/R/gas che ha approvato disposizioni in

Definizione	Descrizione
	materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas
<i>Delibera 192/09</i>	Delibera ARG/gas/192/09 recante modifiche della deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02 per la definizione di criteri per il trattamento delle partite di gas naturale non oggetto di misura (gas di autoconsumo, perdite di rete, svaso/invaso della rete e gas non contabilizzato) nell'ambito del servizio di bilanciamento
<i>Delibera 249/12</i>	Delibera 249/2012/R/gas dell'Autorità recante "Disposizioni volte a garantire il bilanciamento del gas naturale in relazione ai prelievi presso Punti di Riconsegna del sistema di trasporto in assenza del relativo utente"
<i>Delibera 361/2013</i>	Delibera 361/2013/R/gas dell'Autorità recante "Disposizioni in materia di bilanciamento di merito economico del gas naturale e di erogazione del servizio di default"
<i>Delibera 555/2012</i>	Delibera 555/2012/R/gas dell'Autorità recante "Ulteriori disposizioni funzionali all'avvio della regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale, disciplinata dal TISG"
<i>Densità relativa</i>	Si intende il rapporto tra la densità del Gas e quella dell'aria secca, entrambe calcolate alle medesime condizioni di temperatura e pressione.
<i>Dispacciamento</i>	L'unità operativa del Trasportatore che svolge l'attività di dispacciamento – così come definita all'art. 2 del Decreto Legislativo - del Gas sulla rete di trasporto da questi gestita.
<i>Gas combustibile</i>	Il Gas utilizzato per alimentare le centrali di compressione.

Definizione	Descrizione
<i>Gas o Gas Naturale</i>	Si intende la miscela di idrocarburi, composta principalmente da metano e in misura minore da etano, propano ed idrocarburi superiori. Può contenere anche alcuni gas inerti, tra cui l'azoto e l'anidride carbonica. Il gas naturale viene reso disponibile al trasporto direttamente dopo il trattamento del gas proveniente sia dai giacimenti che dagli stabilimenti del gas naturale liquefatto.
<i>Gas Naturale Liquefatto (GNL)</i>	Si intende Gas Naturale allo stato liquido ad una temperatura minore od uguale alla temperatura di ebollizione in corrispondenza di una pressione prossima a 101,325 kPa.
<i>Giorno-gas</i>	Il periodo di 24 ore consecutive che inizia alle 06.00 di ciascun giorno di calendario e termina alle 06.00 del giorno di calendario successivo.
<i>GJ</i>	Giga Joule = 1.000.000.000 joule (riferimento al Sistema Internazionale).
<i>Indice di Wobbe</i>	Il rapporto tra il Potere Calorifico Superiore del Gas per unità di volume e la radice quadrata della sua densità relativa nelle stesse condizioni di riferimento.
<i>Operatore Prudente e Ragionevole</i>	Con tale espressione si intende la cura normalmente posta da una parte nell'esecuzione delle proprie obbligazioni, il livello di diligenza, prudenza e lungimiranza ragionevolmente e normalmente messe in opera da operatori sperimentati che svolgono lo stesso tipo di attività, nelle medesime circostanze o circostanze similari, e che tengono conto degli interessi dell'altra parte.
<i>Misura MG</i>	Misura di volume e PCS di cui è disponibile il valore giornalmente, effettuata con impianti automatizzati.

Definizione	Descrizione
<i>Misura NMG</i>	Misura di volume e PCS di cui è disponibile il valore solo al termine di un periodo di tempo superiore al giorno (di solito mensilmente), effettuata con impianti tradizionali. Gli impianti NMG per la misurazione del Gas possono essere di tipo: DMMU, DMMUC oppure NDM.
<i>MQP</i>	Massimo Quantitativo Programmato, di cui ai sottoparagrafi 8.3.3 e 8.4.2.
<i>Parte o Parti</i>	Si intendono il Trasportatore e l'Utente, rispettivamente singolarmente e collettivamente.
<i>Periodo annuale di esercizio dell'impianto termico</i>	E' il periodo definito dal Decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, art. 9 comma 2, e sue successive modificazioni; per la zona climatica F, definita all'art. 2 comma 1 del medesimo Decreto, si assume convenzionalmente come Periodo annuale di esercizio dell'impianto termico il periodo intercorrente tra il 5 settembre ed il 15 giugno.
<i>Periodo di punta</i>	E' il periodo di sei mesi intercorrente tra il 1 novembre ed il 30 aprile di ciascun anno.
<i>Periodo fuori punta</i>	E' il periodo di sei mesi intercorrente tra il 1 maggio ed il 31 ottobre di ciascun anno.
<i>PIG</i>	Dispositivi utilizzati per verificare l'integrità delle condotte che percorrono l'interno delle tubazioni spinti dalla differenza di pressione che si crea a monte ed a valle del loro passaggio. La tipologia di strumentazione in oggetto consente pertanto al Trasportatore di raccogliere informazioni dettagliate relative allo "stato di salute" del metanodotto ispezionato.
<i>Potere Calorifico Superiore o PCS</i>	Per potere calorifico si intende la quantità di calore prodotta dalla combustione completa di una quantità unitaria (di massa o di volume) di Gas a determinate

Definizione	Descrizione
	condizioni, quando la pressione di reazione è mantenuta costante ed i prodotti della sua combustione vengono riportati alla temperatura iniziale dei reagenti: si parla di Potere Calorifico Superiore (PCS) se si considera tutta l'energia prodotta dal combustibile (di Potere Calorifico Inferiore se, invece, si sottrae dall'energia totale prodotta l'energia impiegata per l'evaporazione dell'acqua formatasi durante la combustione).
<i>Potere Calorifico Superiore effettivo o PCSe</i>	Il valore medio dei PCS degli ultimi 12 mesi disponibili al momento della pubblicazione.
<i>Produzione Locale o Produzioni Locali</i>	Produzioni che immettono in Rete Regionale e che non transitano attraverso la Rete Nazionale di Gasdotti, ma vengono consumate ciascuna all'interno della rispettiva Area di Influenza. Per tale tipologia di produzioni, che costituisce una peculiarità del sistema del Trasportatore, è previsto il Contratto di trasporto unicamente su Rete Regionale oltre che l'applicazione di uno sconto relativamente alla quota variabile della tariffa di trasporto.
<i>Programma giornaliero o prenotazione giornaliera</i>	Il programma comunicato dagli Utenti al Trasportatore per ciascun Giorno-gas relativamente alle quantità di Gas immesse e prelevate dalla rete di trasporto (traduce il termine anglosassone " <i>nomination</i> ").
<i>Punto di consegna</i>	Il punto fisico della rete nel quale avviene l'affidamento in custodia del Gas dall'Utente al Trasportatore e la sua misurazione.
<i>PCT o Punto di Consegna al Trasportatore</i>	L'aggregazione di più Punti di consegna. Tale Punto può essere: <ul style="list-style-type: none"> • un Punto di Entrata sulla rete del Trasportatore; • il Punto di Consegna dall'Impresa Maggiore; • un Punto di Consegna da Produzione Locale;

Definizione	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"> un Punto di Immissione da impianto di produzione di biometano.
<i>Punto di Consegna dall'Impresa Maggiore</i>	L'aggregato dei punti fisici di interconnessione in cui il Gas fluisce, fisicamente o virtualmente, dalla Rete Nazionale dell'Impresa Maggiore alle reti gestite dal Trasportatore.
<i>Punto di Consegna da Produzione Locale</i>	Ciascun aggregato, determinato secondo il criterio delle Aree di Influenza dei flussi di Gas, delle Produzioni Locali presenti sulla Rete Regionale gestita dal Trasportatore.
<i>Punto di Entrata sulla rete del Trasportatore o Punto di Entrata RN</i>	<p>Punto di consegna della Rete Nazionale di Gasdotti di proprietà del Trasportatore, o un aggregato di Punti di consegna.</p> <p>Tale Punto può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> un Punto di Entrata virtuale dai principali campi di produzione nazionale o dai loro centri di raccolta e trattamento; a loro sono aggregati i campi di produzione nazionale di minore entità; il Punto di Entrata virtuale dai campi di stoccaggio, dato dall'aggregazione dei Punti di consegna da ciascun campo di stoccaggio.
<i>Punto di Interconnessione Virtuale</i>	Punto di Uscita dalla Rete Nazionale costituito dal sottoinsieme dei Punti di Riconsegna direttamente allacciati alla rete gestita dal Trasportatore e facenti parte delle relative Aree di Prelievo.
<i>Punto di Riconsegna</i>	<p>E' il punto fisico della rete (o l'aggregato locale di punti fisici tra loro connessi a valle) nel quale avviene l'affidamento in custodia del Gas dal Trasportatore all'Utente e la sua misurazione.</p> <p>Tale Punto può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> un Punto di Riconsegna su RR: in tal caso tale

Definizione	Descrizione
	<p>Punto è un punto di prelievo presso un Operatore allacciato;</p> <ul style="list-style-type: none"> • un Punto di Riconsegna su RN: in tal caso tale Punto è il Punto di Riconsegna all'Impresa Maggiore oppure il Punto di Riconsegna all'Impresa di Stoccaggio.
<i>Punto di Riconsegna all'Impresa Maggiore</i>	L'aggregato dei punti fisici di interconnessione in cui il Gas fluisce, fisicamente o virtualmente, dalle reti gestite dal Trasportatore alla Rete Nazionale dell'Impresa Maggiore.
<i>Punto di Riconsegna all'Impresa di Stoccaggio</i>	L'aggregato dei Punti di Riconsegna a ciascun campo di stoccaggio.
<i>Punti di riconsegna termoelettrici</i>	Punti di Riconsegna su RR che alimentano impianti termoelettrici definiti ai sensi del paragrafo 5.8.3
<i>Punto di Rugiada</i>	Temperatura alla quale, per ogni data pressione, ha inizio la condensazione dell'acqua.
<i>Punto di Rugiada degli idrocarburi</i>	Temperatura alla quale, per ogni data pressione, ha inizio la condensazione degli idrocarburi.
<i>Punto di Uscita o Punto di Uscita RN</i>	Ciascuno dei punti virtuali (derivanti dall'aggregazione di più stacchi) di uscita dalla Rete Nazionale di Gasdotti <u>verso la corrispondente Area di Prelievo, o verso l'hub stoccaggio. Ossia un punto di interconnessione con l'estero, di uscita verso stoccaggi o di riconsegna.</u>
<i>Rifacimento di un impianto per la produzione di energia elettrica</i>	L'intervento su un impianto esistente finalizzato a migliorare le prestazioni energetiche ed ambientali attraverso la sostituzione, il ripotenziamento o la totale ricostruzione di componenti che nel loro insieme rappresentano la maggior parte dei costi di investimento

Definizione	Descrizione
	sostenuti per la realizzazione di un impianto nuovo di potenza equivalente.
<i>RN o Rete Nazionale</i>	Rete Nazionale di Gasdotti, così come definita con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n°18 del 23 gennaio 2001.
<i>RR o Rete Regionale</i>	Rete di Trasporto Regionale, intesa come il complesso delle reti di gasdotti per mezzo delle quali viene svolta l'attività di trasporto ai sensi dell'Articolo 2, comma 1, lettera ii) del Decreto Legislativo n°164/00, esclusa la Rete Nazionale di Gasdotti.
<i>RQTG</i>	Parte I del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe per i servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017, relativa alla "Regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il periodo di regolazione 1 gennaio 2014 — 31 dicembre 2017", approvata con Delibera dell'Autorità 602/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni.
<i>RTTG</i>	Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe per i servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017, relativa alla "Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 1 gennaio 2014 — 31 dicembre 2017", approvata con Delibera dell'Autorità 514/2013/R/gas.
<i>Servizio di Default Trasporto</i>	Servizio di fornitura di gas naturale ai sensi della Delibera 249/12/R/gas, e s.m.i. da erogare nei casi in cui su un determinato Punto di riconsegna non sia identificabile l'Utente responsabile dei prelievi afferenti a tale Punto per effetto del mancato conferimento della capacità di

Definizione	Descrizione
	trasporto, dell'assenza di relazioni di corrispondenza valide di cui all'art. 21 del TISG, ovvero dell'intervenuta risoluzione del Contratto di Trasporto a seguito di inadempienza dell'Utente.
<i>Sm³</i>	Standard metro cubo, cioè un metro cubo di Gas alle condizioni di riferimento di 288,15 K (= 15 °C) e di 101,325 kPa (= 1,01325 bar).
<i>Specifica di qualità</i>	Specifica tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel Gas Naturale.
<u><i>TIB</i></u>	<u>Testo integrato del bilanciamento istituito con delibera 312/2016/R/gas</u>
<i>TISG</i>	Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (<i>Settlement</i>), approvate con Delibera dell'Autorità 229/2012/R/gas e successive modifiche e integrazioni.